LA PREROGATIVA SENATORIA NEI PRINCIPI DEL SANGUE

PER

ALESSANDRO DE JULIIS

---

1. Premessa. Fondamento addotto della tesi negativa. — 2. Esame delle fonti: R. D. 1.° gennaio 1890, sovra i titoli e stemmi della real famiglia. — 3. Legge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato delle persone della real famiglia. — 4. Cenni sul concetto e i limiti della famiglia reale. — 5. Estensione dell'applicabilità dell'art. 127 cod. pen. — 6. Significato dell'espressione « famiglia reale » negli art. 34 e 38 dello Statuto; — 7. della distinzione « famiglia e sangue reale » nell'art. 21 dello Statuto; — 8. nell'art. 19 dell'editto sulla stampa. — 9. Conclusione affermativa.

1. La questione già trattata nelle pagine di questa *Rivista* (1), non nuova (2), come si esporrà in seguito, ma prima d'ora, a quanto sembra, mai trattata di proposito (3) — *se*, cioè, *dalla prerogativa senatoria debbansi ritenere esclusi i principi del sangue ed essa, quindi, sia stata in loro riconosciuta finora soltanto per una consuetudine contraria all'esatta interpretazione dello Statuto, così da doversi ora desiderare, per legittimarla, che vi sia modificata la dizione dell'art. 34* — ha avuto il sostegno di brillanti argomentazioni che a tutta prima possono anche dare l'impressione di essere nel vero allorchè recisamente si afferma la discussa esclusione. Senonchè, un esame più minuto, se non più approfondito, delle fonti dirada ogni dubbio sulla esattezza dell'interpretazione costante, facendo mettere l'ipotesi avanzata nel numero delle sottili distinzioni che provano l'acume di chi le rileva, ma dipendono, più che altro, dall'imperfezione della parola della legge, che di tanto obbliga l'interprete a maggiore cura.

---

(1) Anno II, n. 2: SANDULLI, *Una questione di diritto costituzionale.*

(2) Fu accennata incidentalmente, e risoluta nel senso conforme alla pratica, da ZANICHELLI D., *Sull'art. 34 dello Statuto*, ne *La cultura*, anno 1891, n. 47.

(3) Ciò si può indurre anche dal fatto che, nel caso contrario, la questione non sarebbe sfuggita alla nota diligenza dei recenti commentatori dello Statuto, RACIOPPI e BRUNELLI. La circostanza stessa del nessun accenno, nella loro opera, all'incidentale tratteggiamento che già ne aveva fatto lo ZANICHELLI circa venti anni or sono, mentre pure ne è ricordata la citata nota nella bibliografia del *Commento*, sub art. 34, proverebbe che R. e B. abbiano tenuto la questione come definitivamente composta nel consenso unanime conforme alla interpretazione tradizionale.

Gli argomenti addotti a sostegno della esclusione sono stati di duplice ordine: desunti gli uni dal confronto dell'art. 34 con altri dello Statuto medesimo, ed i secondi ricavati principalmente determinando il concetto e i limiti della *famiglia reale* in disposizioni di legge di tempi anche recenti.

Si è detto: nello Statuto, l'art. 21 (appannaggi) distingue principi *della famiglia* e *del sangue* reale; l'art. 38 (atti dello stato civile) parla dei *membri della real famiglia*. Or, poichè l'art. 34 conferisce la prerogativa di cui trattasi ai principi *della famiglia* reale, è evidente che tale prerogativa non è estesa ai principi *del sangue*, alla stessa guisa che il trattamento eccezionale degli atti dello stato civile presentati e depositati in Senato non dovrebbe intendersi stabilito anche per quelli di principi *del sangue* (1). L'argomento è impressionante, specie nel riflesso della parola precisa dell'art. 21, e, appunto perchè tale, lo si rinvia ad ultimo per riesaminare prima gli altri, di cui può essere più facile la confutazione.

Si è detto in secondo luogo: dare alla *famiglia reale* l'estensione dell'art. 48 cod. civ., vale creare una famiglia interminabile, dovendo essa abbracciare la *parentela* fino a tutto il 10.° grado. E col sussidio di disposizioni prevalentemente in materia penale, del tempo e di altri Stati che non il Sardo, si è messo come una specie di presupposto della concezione in proposito diffusa nella pratica legislativa dell'epoca, il quale potrebbe forse anche essere stato indotto a farne inferire (senza, però, che sia stato, non che provato, accennato) che nella mente del Costituente piemontese possa essere stato di dare alla *famiglia reale* pròprio il contenuto ristretto, del gruppo immediatamente vicino al suo capo, così come allora era nella legislazione di quegli altri Stati. Infine, con la distinzione regolata dagli art. 6 e 7 del r. decreto 1.° gennaio 1890, con l'art. 6 della legge 2 luglio 1890, n. 6917, con la nostra legge penale e con l'art. 19 dell'editto sulla stampa, si è concluso doversi ritenere appunto l'espressione «*famiglia reale*» intesa rigorosamente e perciò tenerne fuori i *principi del sangue*, ai quali non sarebbe estensibile l'art. 34 dello Statuto, salvo questo non venga opportunamente modificato nella dizione, adottando l'altra dell'art. 21.

Anche qui, per ragione di grado nella efficacia della dimostrazione contraria, s'inverte e muta l'ordine degli argomenti, lasciando ultimo quello concernente l'art. 19 dello editto sulla stampa.

2. Il valore interpretativo delle disposizioni legislative e regie del 1890 sembra debba aversi, in ogni caso, come piuttosto limitato, per una osservazione pregiudiziale.

Delle due, l'una: o esse creano o innovano nella materia, e allora nessun lume possono portare nella questione, essendo ovvio che una nuova e diversa posizione creata dal diritto posteriore non possa agire fino al punto da influire sugli effetti di una caratteristica disposizione statutaria. Non sarebbe invero concepibile che, se con queste più recenti norme la posizione

---

(1) La questione è, quindi, in fatto, doppia; ma lo scrittore non ha trattato questa seconda, che, cioè, l'art. 38 dello Statuto neppur esso riguardi i principi *del sangue*. Conclusione logica, la sua, dalla premessa stabilità dei limiti ristretti della *famiglia* reale, ma per la quale varrà quanto in appresso sarà detto per la questione principale, svolta, della prerogativa senatoria.

di principe del sangue fosse stata creata o innovata rispetto all'altra anteriore, possano i principi, che per tali norme verrebbero ad essere assegnati nella categoria, diciamo così, inferiore, perdere il diritto conferito dallo Statuto, se dovesse intendersi l'art. 34 a tutti riferito. Bisognerebbe, perciò, provare che, almeno per questa parte, le disposizioni del 1890 non creano nè innovano e risalire alle precedenti in materia, se esistono.

Oppure queste del 1890 hanno voluto consacrare in forma certa quel che forse non risultava fino allora se non dall'uso costante, e allora, per avvalorarle nell'indagine presente, si deve appunto indagare se nelle enunciazioni dello Statuto sia stata rigorosamente tenuta presente la distinzione delle due categorie di principi ed esse precisamente configurate come ci risultano dalle disposizioni del 1890.

Ritorna, per ora, dal doppio punto di vista, sovra tutto affermata la necessità della ricerca diretta nelle fonti statutarie; ma questa osservazione preliminare ha prevalente una ragione soltanto di metodo, inquantochè lo esame dei due atti del 1890, nella loro forma e nel testo, offre già qualche cosa di grande importanza.

Il r. d. 1.° gennaio 1890 provvede per « i titoli e stemmi della famiglia reale » (1). Dato dal re in materia di onori e di araldica, esso non è inserito negli Atti ufficiali dal regno, ma soltanto (art. 58 di esso) dal presidente del Consiglio dei ministri, incaricato dell'esecuzione, partecipato alla Consulta araldica.

Gli art. 6 e 7 stabiliscono la distinzione, *per qualità* dei principi di ambo i sessi e *per predicato*, delle linee nella discendenza del re.

« Art. 6. I nipoti del re, figli del principe reale ereditario, di ambo i « sessi, hanno il trattamento di Altezze reali e la *qualità* di *principi e* « *principesse* REALI col predicato di Savoia e l'aggiunta di quello nobiliare « del loro genitore ».

« Art. 7. I nipoti del re, figli di principe fratello (2), ed i figli e discen- « denti dai nipoti del re e del principe reale ereditario, di ambo i sessi, « hanno il trattamento di Altezze serenissime e la *qualità* di *principi e prin-* « *cipesse* DEL SANGUE, col predicato di Savoia e l'aggiunta di quello nobiliare « della propria linea ».

In questi due articoli non è posta, dunque, l'antitesi fra principi *della famiglia* e pr. *del sangue*, com'è sembrato, ma fra pr. *reali* (3) e *del sangue*.

Frattanto l'art. 8 dice:

---

(1) Nel *Codice costituzionale* di G. SAREDO, III ediz., n. 56.

(2) In BRUNIALTI, voce *Famiglia reale* nell'*Enciclopedia giuridica italiana*, il riassunto di questo articolo, potrebbe far nascere il dubbio che qui si dovesse intendere: principe fratello del re. Si osserva però che il R. D. provvede nella discendenza del re, sicchè qui si tratta degli *altri figli del re* di cui all'art. 4, *fratelli* del principe reale ereditario. Per l'applicazione pratica del R. D. in un dato momento, e quindi in un particolare stato di fatto della famiglia reale quanto a sua composizione, bisogna riportarsi al re da cui discendono le varie linee alle quali appartengono i principi esistenti e determinare, così, i vari rapporti rispettivi; di tal che i principi fratelli del re vanno considerati nell'essere principi figli del re predecessore.

(3) Per questa parte, gli art. 4 e 6 del detto R. D. corrispondono ai citati art. 192 e 193 della Costituzione 9 dicembre 1820 per le Due Sicilie (in SANDULLI,

« Le consorti dei *principi* DELLA REALE FAMIGLIA assumono il tratta-« mento, la *qualità* ed il titolo del principe marito ».

Or, poichè l'art. 3 ha già provveduto singolarmente per « la principessa moglie del principe ereditario » (al quale si riferisce il precedente art. 2), è ovvio che il citato art. 8, anche pel suo collocamento, provvede per le consorti di *tutti* gli altri principi, siano essi *reali* (surriferito art. 6, oltre allo art. 4, riguardante « gli altri figli del re e i figli del principe reale ereditario », anche pr. *reali*), siano del *sangue* (art. 7); e quindi l'espressione *reale famiglia*, in questo art. 8, *comprende* le due categorie innanzi distinte e *non* già *si oppone* alla seconda di esse, dei *pr. del sangue*.

Un dubbio potrebbe essere sollevato guardando al seguente art. 9: « Se un principe *della reale casa* sarà reggente del regno, ecc. ». Potrebbe volersi vedere in questa distinzione tra *reale famiglia* e *reale casa* una ragione di restringere il significato della prima espressione; ma il dubbio svanisce con l'esame degli art. 13, 14 e 15 (capo II, *stemmi*; paragr. 1.°, *arme*) di questo stesso r. decreto. Dichiarati quali siano il *grande stemma* del re (art. 10) ed il *piccolo* (art. 11), quale quello della regina (art. 12), l'art. 13 dispone per lo stemma del principe reale ereditario, l'art. 14 per quelli dei principi *reali* e *del sangue* (che variano secondo la linea e la dignità della persona) e quindi l'art. 15: « I principi *della reale casa* possono usare *piccoli* stemmi, « togliendo da *quello loro speciale* o l'elmo, od i sostegni, od il manto ». Tale art. 15, simmetricamente disposto, pel contenuto, rispetto agli art. 13 e 14 come l'art. 11 all'art. 10, evidentemente li riguarda entrambi e quindi in esso *reale casa* equivale perfettamente a *famiglia reale*, com'è detto nell'articolo 8, perchè comprende anch'essa i pr. reali e del sangue. Per conseguenza, nessuna ragione saprebbe vedersi di altro significato della stessa locuzione *reale casa* nell'art. 9, e vuol dire che si è di fronte a due espressioni, in questo decreto, sinonime, e non altro.

Una conferma, per tutte, del significato estensivo di « famiglia reale » ai principi del sangue, se non bastasse quanto fin qui si è detto, è data dall'art. 30, stesso r. decreto (capo II, *stemmi*; par. 4, *sostegni*): « I sostegni degli scudi d'arme della *famiglia reale* sono di due leoni, ecc. », disposizione unica per tutti dopo che al precedente par. 3 si sono distinti gli elmi (da sovrapporsi agli scudi d'arme *della famiglia reale* (art. 26)), secondo che si tratti del re (art. 27), del principe reale ereditario (art. 28) o dei principi *reali* e *del sangue* (art. 29); e questo, dopo ancora che all'art. 21 (par. 2, *scudi*) è indicato quale sia lo scudo di « tutti i principi e principesse *reali* e *del sangue* ». È, una volta di più, evidente che la *famiglia reale*, nominata negli art. 26 e 30, comprende anche i principi *del sangue*, ricordati negli altri 21 e 29.

Questa lunga e, per chi legge, anche tediosa disamina vale a provare che nel sistema del r. decreto 1.° gennaio 1890 i principi del sangue formano una categoria distinta dall'altra dei principi reali, ma *nel seno* e non fuori

---

Nota cit. e *Autorizzazione all'esercizio dell'azione penale*, pag. 105). Le costituzioni francesi sono ancora più restrittive per la denominazione di *reale* che è data soltanto al principe ereditario (Cost. 3-14 settembre 1791, cap. II, sez. III, art. 1 e legge 2 marzo 1832, per la lista civile durante il regno di Luigi Filippo, art. 20).

della famiglia reale; e se si pon mente al preambolo del r. decreto: « Volendo regolare, secondo la tradizione dinastica e storica, i titoli e gli stemmi della nostra reale famiglia » (1), non si va forse molto lontano dal vero affermando che, piuttosto di suffragare la tesi avversa, basterebbe, di per sè solo, questo r. d., che *fissa* la tradizione, ad assicurare della portata della disposizione statutaria in questione, conforme all'interpretazione incontestata fino a noi; salvo che, volendo esagerare nel porsi dubbi, non si pensi in contrario che forse la necessità avvertita, di regolare quei titoli secondo la tradizione, sia dipesa dall'essersi nel fatto, prima di allora, derogato alla tradizione; ma ciò proverebbe sempre più, e solo, l'utilità massima e imprescindibile della trascurata indagine diretta sulle fonti statutarie.

3. La legge 2 luglio 1890, n. 6917, costituisce il diritto singolare per le persone della famiglia reale in tema di tutela, cura, patria potestà e in genere pei casi di volontaria giurisdizione.

Nell'art. 6 di essa sono stati visti i *limiti della* ben intesa *famiglia reale*; si renderà, quindi, necessario desumerli chiaramente. Dice:

« Il re prescrive l'indirizzo e le condizioni dell'educazione dei minorenni « *di sua famiglia*, anche durante la vita del padre, non ostante che questi « sia nell'esercizio della patria potestà.

« In caso di morte di un principe *della famiglia reale*, benchè la sopravvivente principessa consorte sia nell'esercizio della patria potestà, spetta « al re regolare l'educazione e l'amministrazione dei beni dei figli minorenni ».

In quest'articolo torna due volte: *sua* (del re) *famiglia* e *famiglia reale*. Per una semplice ragione di ordine cronologico potrebbe, senz'altro, ritenersi che in questa legge, del luglio 1890, la speciale espressione sia stata adoperata nel significato già fissato col r. d. del gennaio, comprensivo, cioè, anche dei principi del sangue. Pur tuttavia non è difficile stabilirlo direttamente, prescindendo da ciò e lasciando anche ora da canto di vedere se e come nella norma riportata siano stati posti i limiti della famiglia reale e quali.

La norma si riassume nel lasciare al re, in ogni caso, di regolare esso, anche durante l'altrui esercizio della patria potestà, la educazione dei minorenni di sua famiglia e di regolare pure l'amministrazione dei loro beni, se orfani di padre.

Ammettiamo, in ipotesi, vera la tesi contraria, che, cioè, *famiglia reale*, in questa legge e in questo articolo, indichi il gruppo ristretto nel quale il re è figliuolo, marito, padre, fratello, ecc. (2) e facciamo qualche caso pra-

---

(1) Gli art. 2 e 15 del Regolamento tecnico-araldico approvato col R. D. 13 aprile 1905, n. 234, richiamano, per gli stemmi e le corone della *famiglia reale*, il detto regio decreto 1.° gennaio 1890. Se nella famiglia reale non fossero compresi i principi del sangue si avrebbe che mentre quel Regolamento provvede per tutti, enti e privati, gli unici a non esserne contemplati resterebbero appunto i principi del sangue.

(2) Il SANDULLI, in *Autorizzazione all'esercizio dell'azione penale*, pag. 111, ritiene appunto, come si esemplifica di sopra, compresi nella famiglia reale, secondo l'esposto suo principio, i *figliuoli dei figliuoli maschi* del re, che invero per l'art. 7 del regio decreto 1.° gennaio 1890 sono *principi del sangue;* ma poco più oltre l'A. (op. cit., pag. 113), argomentando dagli art. 21 dello Statuto e 19

tico sulla seconda parte dell'articolo. Se morto è un principe, figlio ultrogenito del re, i minorenni, di cui questi, viva la loro madre e nell'esercizio della patria potestà, regolerebbe l'educazione e l'amministrazione dei beni, sono per l'art. 7 del r. d. 1.° gennaio 1890, principi del sangue e perciò la « *sua* (del re) *famiglia* » della prima parte dell'articolo in discussione comprenderebbe, contro la stessa tesi avversa, pur ammessa in ipotesi, i principi del sangue che ne dovrebbero essere esclusi. Si potrebbe dire però che altri siano « i minorenni di sua famiglia » della prima parte dell'articolo, altri i « figli minorenni » in genere, della seconda. Per vero, il concetto organico della norma, unica rispetto all'esercizio della patria potestà, come limitazione di questa, e duplice quanto al grado della limitazione, varrebbe a rimuovere l'obiezione; ma si ammetta pure il dubbio. I minorenni della famiglia del re contemplati in questa norma di legge, non potendo essere i figli di un principe fratello (dell'ereditario) (1), e tanto meno di parente più lontano, sarebbero soltanto i figli dell'ereditario e non si saprebbe invero assegnare una ragione al fatto che la norma sia stata redatta in forma così generica, facilmente ingannatrice, mentre sarebbe stata per sè stessa semplicissima: « Il re prescrive l'educazione dei minorenni del principe reale ereditario vivente e nell'esercizio della patria potestà ».

Da tutto ciò risulta che anche l'articolo esaminato avvalora il significato estensivo della discussa locuzione; ma non basta.

L'art. 2 della stessa legge dice:

« Le attribuzioni, che secondo il codice civile spettano ai consigli di fa-
« miglia, sono deferite per le persone e per i beni dei principi e delle prin-
« cipesse *della real famiglia* a un Consiglio, il quale, oltre al tutore e pro-
« tutore o curatore, che ne fanno parte, è composto:

« 1.° di un principe *della famiglia reale* designato dal re;
« 2.° del presidente del Senato;
« 3.° del primo presidente della Corte di Cassazione di Roma;
« 4.° del presidente del Consiglio dei ministri;
« 5.° del ministro di grazia e giustizia.

« In mancanza di un principe reale (2), e quando la stessa persona

---

dell'editto sulla stampa, conferma non esser possibile comprendere *i principi del sangue* nella famiglia. Dovrebbe quindi, se mai, dirsi che vi sono dei principi del sangue che fanno parte della famiglia (nipoti del re *ex filio*) ed altri no; ma tale divisione sarebbe puramente arbitraria rispetto al cit. R. D. e avrebbe conseguenze, nell'applicazione dell'art. 34 dello Statuto, che si avrà occasione di accennare in seguito.

(1) V. nota 2 a pag. 316. Se figli di principe fratello, sarebbero principi del sangue pel noto articolo R. D. del 1890; nè potrebbero essere altri di grado più vicino. Infatti, fratelli del re no, perchè il loro padre *vivente* verrebbe ad essere il re predecessore che abbia abdicato e si avrebbe la conseguenza che, come non può invero presumersi, il caso dell'abdicazione, così grave nella vita costituzionale di un paese, non previsto per nulla dallo Statuto medesimo, sarebbe stato tenuto presente, e solamente, in questa materia minore.

(2) Qui, *reale* non è adoperato nel senso tassativo degli art. 4 e 6 del R. D. 1.° gennaio 1890, ma indica abbreviatamente: « della famiglia *reale* », secondo al 1.°. In egual senso è *reale* adoperato nell'art. 7 della Carta reale 3 giugno 1869 (in SAREDO, *Codice costituzionale*, n. 218) sull'Ordine Supr. della SS. Annunziata:

« unisca in sè due delle indicate qualità, il re designa un grand'ufficiale « dello Stato.... ».

Se dalla famiglia reale si dovessero ritenere esclusi i principi del sangue, si avrebbe l'effetto che, mancando un principe della famiglia, il re non potrebbe guari designare a far parte del Consiglio di famiglia un principe del sangue, ma dovrebbe nominarvi un grand'ufficiale dello Stato; e si avrebbe che mentre in diritto comune, per l'art. 253 cod. civ:, in mancanza di consulenti di diritto, entrano a formare il consiglio di famiglia con preferenza gli altri parenti del minore e persino gli affini, con la legge in esame, che pur dà al re così vasti e singolari poteri nella *sua famiglia*, si sarebbe posta questa gravissima limitazione di far preferire un grand'ufficiale dello Stato a un pr. del sangue il quale, giusta l'art. 7 del cit. r. d., può essere anche molto prossimo parente del re; limitazione ingiustificata ed inesplicabile perchè, fra l'altro, creerebbe la contradizione che lo stesso principe del sangue il quale, per lo Statuto, potrebbe essere reggente del regno, se minore il re, e quindi esercitare, per l'art. 8 della stessa legge, tutti i maggiori poteri da questa attribuiti al re, non potrebbe invece essere dal re designato a far parte del Consiglio di famiglia per un altro principe minorenne, magari suo stesso fratello, e dovrebbe il consiglio rimanere senza l'unico rappresentante certo, lasciato in esso, della famiglia (1) e suo presidente designato.

Viene, dunque, così a provarsi, oltre che per l'ovvia ragione cronologica dapprima detta, che nella legge 2 luglio 1890 l'espressione « famiglia reale » include anche i principi del sangue, e desumendolo semplicemente dal solo testo della legge, poichè, per maggiore efficacia, si è intenzionalmente rinunziato al sussidio valevolissimo che pur avrebbero dato in proposito gli

---

« Sono similmente chiamati (i cavalieri dell'ord.) a prendere parte a tutte le altre funzioni di Corte, nelle quali prenderanno posto immediatamente dopo i *principi reali* ». Non è presumibile che i cavalieri O. S. SS. A., cugini *ad honorem* del Re, prendano posto prima dei *principi del sangue*.

(1) Il modo com'è composto il Consiglio può apparire anch'esso una limitazione; ma, ove si consideri l'ampio potere di determinazione definitiva attribuito al Re, si scorgerà che la partecipazione datavi ad eminenti cariche dello Stato corrisponde al sostrato costituzionale della materia disciplinata dalla legge, come sarà detto in appresso. Nella relazione della Commissione senatoria per questo progetto di legge (v. nota seguente) è anzi accennato che la Commissione dubitò se non fosse troppo ristretta la rappresentanza così lasciata alla famiglia nel Consiglio; ma si riconobbe che, facendo di esso parte anche il tutore o curatore, nominati dal Re e presumibili fra i congiunti, convenisse mantenere intatta la proposta, che di fatti venne poi approvata. La partecipazione di due ministri è da un lato in diretto rapporto col principio della responsabilità ministeriale (il che è chiaramente affermato nella relazione ministeriale che accompagnò alla Camera dei deputati il progetto, approvato dal Senato) e dall'altro bilancia la rappresentanza data in Consiglio al Senato nella persona del suo presidente. Dice in proposito la relazione senatoria: « armonizza con le istituzioni costituzionali dello Stato, che il Consiglio riceva sentore de' mutamenti del governo, per il sottentrare fra i consulenti, in luogo dei rappresentanti della politica caduta, quei della nuova. Che poi siano uomini ministeriali fra i consulenti, soddisfa alla rappresentanza nazionale, da cui i Ministeri han vita ».

atti parlamentari riguardanti la legge in esame (1). Nè in questa avrebbe potuto la famiglia reale avere significato più ristretto, pei fini stessi della legge ch'è volta ad accentrare nel re, per convenienza d'ordine costituzionale (2), facilmente intuibile, una volontà direttiva unica per tutta la sua Casa, ed i corrispettivi poteri.

4. Prima di andare oltre, resta a cercare di stabilire in quali limiti, rispetto a quello posto dall'art. 48 cod. civ., debbasi intendere contemplata la famiglia reale nelle due fonti in discorso; ricerca che potrebbe ritenersi, ed essere, non strettamente necessaria al presente studio, ma che non è inopportuno fare, anche per maggiore precisione in seguito. Nè sembri una contradizione l'affermare che la soluzione della questione, principale oggetto di questo studio, possa rimanere indipendente dalla determinazione di quei limiti. Finora, e per esso, basta invero la prova che i principi del sangue

(1) Atti del Parlamento, Legislatura XVI, IV sessione: Documenti, Senato del regno, n. 7 e 7 A; Camera dei deputati, n. 141 e 141 A.

(2) Che a convenienza di tal natura sia informato tutto lo spirito della legge s'inferisce particolarmente dall'art. 8 che, in caso di reggenza, dà al reggente i poteri riserbati al Re e non distingue se il reggente sia della famiglia (art. 12, Statuto) o nominato dalle Camere (art. 15, Statuto). Il motivo costituzionale della legge s'inferisce altresì dalla disposizione (art. 6, 2.° c.) circa l'amministrazione dei beni dei Principi minorenni, orfani di padre. La legge, certamente non può aver voluto disconoscere nelle Principesse vedove quella normale capacità ad amministrare che è ritenuta piena in ogni madre, ma le sottopone alla limitazione della regola data dal re, avuto riguardo alla circostanza dell'originaria loro appartenenza, per consuetudini prevalenti, ad altra famiglia principesca estera; così che, mantenendo, anche sotto questo rispetto, salda l'organica compagine della famiglia nella volontà del re, si è creduto ovviare, con quella norma, alla possibilità che elementi eterogenei, di tendenze o costumi diversi, allontanassero anche la semplice amministrazione dei beni di principi minori, di cui i futuri destini appartengono alla Casa, dalle direttive tutte proprie di questa; possibilità che non può affatto prevedersi, invece, quando l'amministrazione è nelle mani del principe marito. Nè una simile riflessione appaia men che rispettosa verso il lealismo di sentimenti professati dalle principesse consorti fin dal loro entrare nella nuova famiglia, come, nelle prime fortune del nostro riscatto, la storia ricorda nobile esempio di conflitto dei più vivi affetti familiari, serenamente durato nell'amore della patria novella; ma il criterio giuridico deve astrarre dalle personali contingenze e assurgere alla disciplina delle possibilità come tali. Per vero, nella relazione ministeriale che accompagnava il progetto di legge innanzi al senato del regno (atti cit.), tale limitazione gravissima della patria potestà esercitata dalla principessa vedova è giustificata « per quel supremo ufficio che spetta al Re non soltanto d'informare ad elevati e conformi concetti, ispirati al bene della nazione, la vita e l'educazione di questi principi minorenni, ma altresì di prevenire le conseguenze di una amministrazione eventualmente poco accorta a loro pregiudizio e di provvedere alla dignità e al decoro della sua Casa ». Non si saprebbe però spiegare perchè il temuto pericolo di un'amministrazione poco accorta non possa ugualmente sussistere, sia pure in grado minore, quando essa trovisi nelle mani del principe padre, se concettualmente non si dà la preferenza alla spiegazione tentata innanzi, che meglio concilia la diversità della norma nei due casi dell'esercizio della patria potestà da parte del principe padre o della principessa vedova; venuto a mancare il padre, il re sottentra a regolare l'amministrazione dei beni, come il più puro rappresentante dei principi della Casa.

siano compresi nelle norme dalle quali li si era ritenuti esclusi, e che appunto questa esclusione, più che direttamente dall'esame intrinseco delle norme stesse, come si è fatto qui innanzi, si sia creduto poterla desumere dalla significazione aprioristicamente data a « famiglia reale », limitandola assolutamente al ristretto gruppo nel quale il re è padre, marito, fratello, figlio, ecc., e riuscendo così ad una specie di petizione di principio all'inverso, nel senso di aver dato alla locuzione un significato che può non essere il suo e di avere, in conseguenza, dimostrato che non dev'essere altro.

Raccoglie il generale consenso la distinzione di *famiglia* REGNANTE per indicare « il complesso del re, della real consorte, e dei loro discendenti », e di *famiglia* REALE per quello « dei legittimi discendenti del real capostipite entro il decimo grado di parentela, ai sensi dell'art. 48 del codice civile » (1); ma bene si aggiunge anche un significato ancora più esteso, secondo cui « appartengono alla *famiglia reale* tutti coloro che, discendendo « da chi cinse primo la corona, possono avere un'eventuale diritto alla medesima » (2).

Prescindendo qui da tale ultima significazione più estesa (3), è certo che

---

(1) RACIOPPI e BRUNELLI, *Commento allo Statuto del regno*, vol. I, pag. 621.

(2) BRUNIALTI, *Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle istituzioni* (in *Bibl. scienze polit. e amm.*, II serie), parte II, pag. 39.

(3) Logicamente RACIOPPI e BRUNELLI abbandonano questa significazione ancor più vasta di *famiglia reale*, poichè essi pur nel rispetto della successione al trono ritengono rigorosamente osservabile il limite dell'art. 48 cod. civ. E sono in ciò gli A. perfettamente coerenti al principio da essi posto che per l'ereditarietà del trono valgono le stesse norme del diritto civile successorio, « ma naturalmente solo in quanto non sieno escluse da altre peculiari al diritto pubblico » e di peculiari nella successione regia ammettono solo due: ch'essa « è sempre legittima e non mai testamentaria » e che « è indivisibile, trapassando intero l'ufficio regio ad un unico erede ».

Così concludono che « ove.... per estrema ipotesi non esistesse più alcun successibile entro il decimo grado della parentela *civile*, il popolo avviserebbe sovranamente sul da fare » (*Commento allo Statuto*, pag. 151, 153 e 156). La questione racchiusa nell'ardua affermazione, ed importantissima per se stessa ma riflettente un'ipotesi invero lontana nelle eventualità umane, richiederebbe uno sviluppo affatto incompatibile con l'occasione incidentale che qui le si offre. Non si può tacere, però, che meglio l'ORLANDO (*Principii di diritto costituzionale*, IV ediz., pag. 193) fissa il principio secondo cui « la successione (ereditaria al trono), essendo di *Diritto pubblico costituzionale*, differisce essenzialmente da quella di diritto privato », principio al quale, in ultima analisi, potrebbe anche ridursi l'opposto di sopra enunciato se con esattezza assoluta si riuscisse a determinare quali sieno le norme particolari di diritto pubblico che nella successione regia escludono le corrispondenti ed altre della successione di diritto privato. Ora, per accennare: La legge regolatrice della successione al trono è quella *propria* indicata dallo Statuto, il complesso cioè, di norme che passano ormai sotto il nome di *legge salica*; ammette questa il vincolo di parentela, che si potrebbe dire *dinastica*, oltre il 10° grado? Se sì, la *legge civile*, non riconoscendo vincolo di parentela oltre quel grado, potrebbe mai avere supremazia sulla *legge costituzionale*? La questione sarebbe posta e risoluta.

Più che altro a titolo di curiosità (specialmente per la seconda proposizione, di diritto feudale, ed oggi invero audace), si cita quel che della legge salica

allorquando alla *famiglia reale* ri attribuisce il contenuto vasto della *parentela* del re entro tutto il 10.° grado, se ne dà una definizione, la quale potrà

---

scriveva il PEVERELLI (*Commenti intorno allo Statuto del regno di Sardegna*, Torino 1849, Tip. Castellazzo e De Gaudenzi), sub art. 2. L'A. è talvolta anche da RACIOPPI e BRUNELLI, op. cit., richiamato per il pregio che all'opera sua conferisce il tempo stesso della pubblicazione. Scriveva: « Lo Statuto non definisce più davvicino in che consista questa legge, ma essa è abbastanza nota nel diritto pubblico europeo, onde sarebbe stata superflua una maggiore spiegazione. Per legge *salica* s'intende la successione dei soli maschi in linea di primogenitura con esclusione delle donne e dei loro discendenti. Solo nel caso che *non esistesse più alcun maschio in alcuna linea mascolina* la legge salica chiama alla successione in ordine di primogenitura il discendente maschio della linea femminile più prossima al defunto ultimo re ». Nè sarà fuor di luogo ricordare che in proposito la costituzione francese del 1791, la quale dà l'essenza e non il nome della legge salica, non ammette invero dubbio alcuno: « La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpetuelle des femmes, etc. » (chap. II, sect. I, art. 1).

E RÉNÉ CHOPIN (*De domanio Franciae*, lib. III, Parigi 1574), lib. III, *tit.* I, n. 3, a proposito della successione nell'*appannaggio*: « .... foeminae non sunt .... Panagii capaces, deleta virili prosapia, parag. 1, legis regiae. Cuius edicti aequitas non erit ambigua, si quidem pari iure metiamur panagii cum *regia corona* ac terra salica, ex qua illud conflatur et constituitur. *Lege* enim *salica*, regno exclusus fuit Eduardus 3. Britannus, qui Franciae *regnum* sibi materna haereditate vendicabat ..... Immo etsi in privatis haereditatibus ius succedendi vulgo non porrigatur ultra decimum propinquitatis gradum, et apud langobardos ultra septimum ..... *In regnum tamen citius masculus succederet, millesimo agnationis gradu regi coniunctus*, quam regia filia ».

Senza entrare più oltre nel merito, è il caso di aggiungere solamente che, vere o pur non le mene favorite dall'Austria nel 1814 per l'abbandono della legge salica nel piccolo Piemonte, la devoluzione della corona al ramo di Savoia-Carignano fu incontestabilmente di pieno diritto, nell'un caso, anche più che nell'altro, riaffermata dallo stesso tentativo dell'abolizione della legge; ed anzi, nelle RR. lettere patenti del 28 aprile 1834 (n. 49, della *Raccolta degli atti del governo di S. M. il re di Sardegna*), con le quali si riconosceva al principe Eugenio di Savoia-Carignano la qualità di principe del sangue reale, è infatti ricordato essere i « diritti di successione eventuale al trono *sempre esistiti nel ramo Savoia-Carignano* e (stati) formalmente riconosciuti dal congresso di Vienna ».

Frattanto si guardi quale fosse il grado di parentela di Carlo Alberto col Re Carlo Felice, cui succedette di pieno diritto in virtù della legge salica: il 13.°, cioè oltre lo stesso limite civile del tempo.

Del resto, l'argomento che ci sembra decisivo è il seguente. In ogni caso, lo Statuto essendo stato dato sotto il regime del cod. civ. alb., il limite civile di successione cui esso avrebbe dovuto riferirsi sarebbe il dodicesimo grado di parentela; di modo che la riforma portata in materia dal vigente codice sarebbe valsa anche a limitare la successione al trono. Eppure, di questo gravissimo, sebbene implicito, effetto che tal riforma avrebbe avuto sullo Statuto, nessun accenno, benchè minimo, è nei lavori preparatori, così da potersi dire che esso non debba affatto essere stato presente al legislatore; ed al contrario, le scarse parole, che vi si leggono intorno agli attuali art. 48 e 742 cod. civ., permettono induzioni favorevoli al nostro assunto. Vi è detto essersi stabilito « il decimo grado di parentela come limite del diritto di succedere *ab intestato* ai con-

essere impugnata ove non abbia riscontro e fondamento nel disposto di leggi, ma non può respingersi soltanto in nome del significato giuridico-moderno e naturale di *famiglia*. Se, per riconoscerle quella estensione, è necessario vederla come un gruppo interminabile, nulla è in ciò di antigiuridico poi che tutto si riduce ad una questione di parola: che, cioè, sempre quando si legge — famiglia *reale* — convenga intendere — *parentela* reale —. Necessario è, quindi, più che preoccuparsi delle parole, cogliere nel diritto positivo e, in quanto possibile e valga, nell'uso tradizionale l'estensione precisa del gruppo così indicato e solo in rapporto a ciò si potrà riconoscere se fondata o meno la distinzione tra famiglia *regnante* e *reale*, le quali due espressioni (la seconda, in luogo e vece di *parentela*) verrebbero ad avere un valore convenzionale nell'intima connessione della qualificazione con la parola *famiglia*.

Quanto al r. d. 1.° gennaio 1890, è fuor di dubbio che l'art. 7 di esso, riconoscendo la qualità di principe del sangue ai figli e discendenti (1) dai

---

giunti » preferendolo al 9.° (proposto dal Ministro), perchè suppone due linee uguali e « già ammesso nelle leggi toscane »; mentre a un commissario pareva perfino che non si dovessero protrarre neppure « tanto oltre le conseguenze legali della parentela ». (GIANZANA, *Cod. civ.*, vol. I, relaz. senat., n. 32; vol. II, relaz. alla Cam. dei deputati, n. 28; vol. III, verb. 5, n. 10 e verb. 28, n. 9). È mai possibile che si facesse così tenue conto di una norma destinata ad agire sullo Statuto? Senza tacere, poi, che, se la norma fosse stata, come nell'ipotesi dovrebbe essere, collegata alla legge fondamentale, sarebbe anche stato, più che logico, doveroso (salvo a darne evidenti le ragioni in contrario) tener fede in materia all'Albertino, piuttosto che improntare alle leggi toscane il limite ristretto, indicato come uno dei miglioramenti introdotti nel progetto. Vero è che la costruzione civilistica di questo punto di diritto pubblico ne lascia, per più riflessioni, molto dubbiosi per non dire esplicitamente avversi.

(1) In questo articolo non è cenno di specificazione della discendenza come è nel precedente art. 4 (per la trasmissibilità, in linea primogeniale maschile, del titolo e del predicato nobiliari dal Re concessi a tutti i suoi figli ultrogeniti ed a quelli del Principe Reale ereditario), ove è detto: « discendenti *legittimi, naturali e riconosciuti* ». Sembra che il BRUNIALTI (*Il diritto costituzionale* ecc., cit., vol. II, pag. 31) dia a « naturali » significato di « procreati fuori di matrimonio », il che, invece, un'attenta disamina del testo non fa per vero ritenere fondato. La disgiunzione che, per aversi quel significato, verrebbe ad essere segnata dall'*e*, farebbe, di conseguenza, tener per considerati rispetto alla detta trasmessibilità i discendenti legittimi, quelli naturali ed infine i riconosciuti; si tratterebbe perciò dei naturali non riconosciuti, con l'effetto che mentre il diritto comune non dà a questi, perchè ne mancherebbe la ragione ed anche il mezzo pratico, neppure diritto al cognome del genitore (arg. art. 185 cod. civ.), nel seno della famiglia reale, invece, si darebbe loro tal diritto al titolo e al predicato, diritto che, dal punto di vista della materia nobiliare in cui si resta, è senza dubbio di maggiore rilevanza. Che se, d'altra parte, il r. d. avesse voluto riferirsi ai soli naturali riconosciuti, la dizione avrebbe dovuto essere e certamente sarebbe stata: « discendenti legittimi e naturali riconosciuti ». Avendo però presente l'art. 737 cod. civ., 1.° com., si può ritenere che il detto art. 4 del r. d. in esame voglia riferirsi ai discendenti legittimi *che siano naturali* (cioè, secondo la natura delle cose) e quindi *non adottivi, e che siano* anche *riconosciuti dinasticamente*, cioè che per essi non esista rinuncia o decadenza dai diritti di appartenenza alla Real Famiglia. Un esempio in proposito si ha nella

nipoti del re e del principe reale ereditario, non mette limite, almeno ristretto, nelle generazioni, ed anzi dovrebbe dirsi che non ne metta alcuno, così che *rispetto alla materia del decreto stesso* dovrebbe intendersi la famiglia reale estesa anche oltre il limite fissato alla parentela civile. Ma poichè la natura dell'atto non consente che sia esso a portare la deroga al diritto comune (art. 48 cod. civ.) e frattanto la materia da esso disciplinata attiene strettamente alla posizione costituzionale della famiglia reale (considerata, cioè, sotto il riflesso della *prossimità* e della *successibilità* dei suoi componenti al trono), è logico concludere che su questo punto la soluzione sta in quella della questione principale, che qui si è detto non essere, perchè non strettamente necessario, il luogo di porre e di risolvere — se, cioè, la successione regia sia costretta entro il limite della parentela civile —; ai fini però dell'attuale ricerca, il citato r. d. già offre prova valevole che la famiglia reale debba ritenersi estesa *almeno* al 10.° grado di parentela (1).

---

prole dell'attuale arciduca ereditario di Austria, la quale, per la rinuncia dal medesimo dovuta fare come condizione al matrimonio, pur essendo prole legittima e naturale, nel senso indicato di sopra, non è, invece riconosciuta.

Tale interpretazione della nostra fonte è confortata dal ricordo che, per la prova di *nobiltà* cui erano tenuti i cavalieri della religione Mauriziana, la prima condizione articolata era appunto: « *Quod ex legitimo matrimonio procreatus sit* » (DUBOIN, *Raccolta di leggi, provvidenze, editti, ecc. dal 1681 al 1789 sotto la Real Casa di Savoia*, Torino 1818, stamp. Davico e Picco, tom. I, lib. II, tit. XI, cap. III, sez. III, pag. 402 e note * e [a] a pag. 403). E, con analogia anche maggiore, si ricorda anche dalla legislazione francese sui maggioraschi, che se per l'art. 35 del decreto 1.° marzo 1808 il titolo annesso al maggiorasco era trasmissibile alla discendenza *legittima, naturale* o *adottiva* (pel favore che in tutto questo campo della legislazione napoleonica l'adozione ebbe, per ovvie ragioni politiche), l'art. 3 dell'ordinanza 25 agosto 1817, invece, prescrisse: « Les majorats de pairs seront transmissibles à perpétuité, *avec le titre* de la pairie, au fils aîné, né ou à naître, du fondateur du majorat et à la descendance *naturelle et legitime* de celui-ci de mâle en mâle et par ordre de primogéniture... ». La formula usata in quest'ultima norma francese fa, con la sua inversione, scovrire la pecca di precisione che può, se mai, addebitarsi all'altra italiana di cui qui si tratta. E a questa tornando, infine, direttamente, si vuol ancora dire che se la specificazione della discendenza, come da noi viene intesa per quanto ora si è detto, era necessaria a proposito della trasmissione del titolo e del predicato nobiliari, a proposito invece della *qualità* (art. 6 e 7 del r. d.) sarebbe stata forse anche superfluo ripeterla, perchè di fatto implicita: la qualità — sia di *Reale*, sia *del sangue* — è data, e solo, dalla nascita entro, diciamo così, l'ambito della famiglia reale, di guisa che i figli naturali (nel comune significato anche giuridico) non possono che assolutamente restarne fuori ed i legittimi dinasticamente non riconosciuti si trovano a nascere quando già si è verificato un fatto — rinuncia o decadenza dai diritti specifici — che per se stesso in loro sopprime la *qualità*. Per le debite riserve, poi, che i principii di diritto pubblico costituzionale impongono in materia, non è il caso di addentrarsi a fare alcuna parola dei figli *legittimati*, sebbene in passato non esclusi, come si rileva anche da una traccia che è nella risoluzione pontificia di un quesito circa la giurisdizione del grande elemosiniere di Savoia; questa non si estendeva ai palazzi « *Principum sanguinis legitimorum, aut legitimatorum* » (DUBOIN, op. cit., tom. I, lib. II, tit. IX, pag. 91, nota 10 al Breve del pont. Benedetto XIV).

(1) Pur tuttavia non si esclude senz'altro la conciliabilità dell'illimitato

La legge 2 luglio 1890, n. 6917, anche più chiaramente, pel suo motivo d'ordine costituzionale e secondo l'analisi innanzi fatta delle sue disposizioni, si riferisce alla famiglia reale intesa nella estensione della successibilità al trono. La relazione ministeriale al Senato (1) spiega: « .... lo Stato, « attribuendo ai membri di quella famiglia prerogative permanenti di alta « importanza e *il diritto eventuale di successione al trono e di reggenza* » deve volere che « la cura e l'educazione (di essi) e la gestione dei loro interessi « vengano, con unità di norme e di condizioni, coordinate ai fini di quella « augusta famiglia, che è posta al fastigio degli ordini politici »; e quella senatoria: « la dignità e il decoro, che debbono circondare la corona, e « *l'eventuale diritto di successione al trono*, danno alla vigilanza sulle loro « persone e sui loro beni, quando non sono in facoltà di governarsi da sè, « un prezzo di pubblico valore ».

Ciò fermo, valgano anche per questa legge le riserve innanzi poste sulla coincidenza o meno del limite di diritto pubblico della famiglia reale con quello dell'art. 48 cod. civ.; nessuna delle sue norme pregiudica la relativa questione, perchè se è vero che vi manca ogni espressa deroga al principio di diritto civile, è pur vero che non ne sarebbe stato il caso poi che, comunque si debba ritenere già posto nei nostri ordinamenti positivi il limite della successione regia (da cui appunto, e solo, può, e deve, derivare in materia la deroga o meno all'altro della privata, se pur di deroga in tal caso può parlarsi), è certo che la legge in parola non investe la *parentela* del re come tale, ma riflette i casi, per sè stessi, delle *persone* della famiglia reale (art. 1 e 2), che si trovino nelle condizioni (2) per le quali, secondo il cod. civ., dovrebbero applicarsi le norme di diritto comune, cui la legge ha voluto invece tassativamente derogare; di modo che non v'è in essa riferimento essenziale all'art. 48 cod. civ. e punto di partenza dell'applicazione della legge resta non già il *vincolo* di parentela per sè, ma l'*individuazione* della persona, dovendosi tale legge di eccezione applicare sempre quando la persona appartenga alla famiglia reale e dovendosi tale appartenenza, presupposto del diritto singolare con la legge stabilito, determinare secondo la legge regolatrice della materia, quale altra essa si sia.

L'estensione di applicabilità propria di questa legge, come sopra intesa,

---

vigore del detto art. 7 con la limitazione civile della successione regia; si avrebbe che alla distanza di oltre il 10.° grado dal Re regnante, *la qualità* nei contemporanei discendenti dal comune stipite perderebbe ogni contenuto di carattere pubblico. Costruzione alquanto forzata questa, poichè in tal modo la *qualità piena* non sarebbe già insita nelle persone come fatto naturale, ma potrebbe variare, e anche nella stessa persona in due periodi successivi della sua vita, per contingenze alla persona estranea; costruzione logica, però, dato il principio posto come premessa e al quale soltanto resta dovuta la necessità della conseguenza forzata.

(1) *Atti parlamentari*, cit.

(2) Ciò indirettamente è confermato anche dalle osservazioni, per quanto rivolte ad altro fine, dell'on. Lampertico nella discussione della legge in Senato (tornata 17 marzo 1890) e che trovarono consenzienti il Governo e la Commissione, venendo così ad attribuirsi, secondo il desiderio del Lampertico, valore interpretativo alle analoghe dichiarazioni di essere la legge puramente di competenza.

ne fa un tutto organico con l'art. 71 dello Statuto (1), creando, in questa materia, come due gradi di singolarità: il primo e più importante e più spiccato, posto dalla legge fondamentale per il capo dello Stato, e che fa preferire, nella sua minorità, la ragion di Stato all'ordine naturale della famiglia (la madre tutrice); il secondo, non meno opportuno, che, pei riguardi di unicità di potere nel capo dello Stato sulla sua famiglia, costituzionalmente intesa, rimette a lui ogni provvedimento in materia.

Riassumendo, ora, la lunga digressione, si è, dunque, visto affermato dai due testi esaminati che per « famiglia reale » bene si intende la *parentela* del re; e sia essa la civile o anche quella più vasta che, come si è detto, potrebbe chiamarsi *dinastica* (2), secondo la risoluzione che potrà darsi al maggiore problema del limite della successione al trono. Tale concezione, che, del resto, si risolve in una pura questione di terminologia, non ha, come già si è detto, nulla di antigiuridico, chè anzi, se vuolsi, è molto interessante considerare come nella formazione graduale della così detta legge salica siasi venuto imprimendo alla *famiglia* reale un carattere per molti punti analogico alla *famiglia* agnatizia del puro diritto romano antico (3), fatta esclusione, naturalmente, dal comprendervi i figli adottivi e quindi riducendo l'agnazione al senso di « parentela carnale da stipite maschio e limitata ai parenti maschi » (4). E l'analogia, che riuscirebbe caratteristica anche nella peculiare circostanza che il vincolo agnatizio non soffriva arresto quale si fosse stata la distanza dei gradi, trova riscontro persino nella essenza politica dell'istituto, con questo di particolare che si starebbe di fronte a un processo evolutivo inverso nei due istituti.

Sul vetusto carattere politico di quello romano, qual'è concetto ora prevalente, e ch'era riflesso in tutta la struttura dell'eredità, perfettamente consona a trapasso di sovranità ma disadatta a trapasso patrimoniale, trionfò lo spirito domestico creando con nuove funzioni la società famigliare che ricevette anche il nome (5) dall'antico organismo, rimastone nella storia ben distinto, come adempiente a fini che trascendevano l'ordine domestico (6); per l'altro della stirpe regia, si va invece, con influenza correlativa nei diritti successorii dei discendenti *ex eodem masculo per masculos*, dal concetto patrimoniale dello Stato ai principii di nazionalità, unitaria, che, dando allo Stato la coscienza del proprio essere, ne impongono la personalità allo

---

(1) Espressamente la Relazione ministeriale e quella della Commissione del Senato (v. *Atti parlamentari*, cit.) dichiarano non essere, perchè ovvio, il caso di far cenno nella legge che essa non si applica alla tutela del Re, per la quale resta integra la disposizione statutaria.

(2) È intuitivo però che per gli effetti di diritto privato la parentela, anche nella famiglia reale, non potrebbe essere che solo nel limite civile.

(3) Come già cessava di appartenere alla famiglia agnatizia il figlio emancipato, della famiglia reale non fa più parte il principe che accetti la corona di altro paese.

(4) WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette* (trad. da FADDA e BENSA), vol. 1.°, pag. 229.

(5) BONFANTE, *Storia del diritto romano*, II ediz., pag. 531, 225 e 88.

(6) V. nota di LONGO a GIRARD, *Manuale di diritto romano*, trad. italiana, pag. 148.

stesso monarca (1), mentre che, resolo trasferibile per intero, tolgono nello stesso tempo alla successione ogni contenuto patrimoniale.

Così « la famiglia reale costituisce senza dubbio un organismo d'indole « non soltanto naturale e civile, ma di carattere altamente politico, pel « quale torna evidente la necessità di una speciale e suprema potestà, che « si raccolga nella persona del re, naturale capo della famiglia stessa, come « espressione vivente di quella coscienza politica, che anima e stringe in « una profonda unità morale quell'augusta società domestica » (2).

L'uso tradizionale e, si è provato, anche giuridico del nome *famiglia*, per indicare tutta la parentela del re, non dovrebbe pertanto, con i ricordi analogici che richiama, riuscire improprio a non dissueti orecchi.

5. Tornando ora direttamente alla ricerca che ne occupa e riprendendo la scorsa a ritroso delle fonti già addotte a sostegno della opposta tesi, può dirsi che la legge penale sia di esse proprio l'unica ad offrire, specialmente nel passaggio dal codice sardo al vigente, la distinzione netta di contenuto tra « famiglia *regnante* » e « famiglia *reale* », presentando così anche un qualche fondamento giuridico, se altro non vi fosse, di questa che innanzi pur si è voluto confermare terminologia convenzionale (3).

Il codice penale sardo del 1859 usava la prima espressione nell'art. 154 (attentato) e la seconda nell'art. 471 (eccitamento allo sprezzo e al malcon-

---

(1) BRUNIALTI, *Il diritto costituzionale* ecc., cit., pag. 26 e seg.

(2) *Atti parlamentari* cit. della legge 2 luglio 1890, *Relazione ministeriale al Senato del Regno;* v. cenni analoghi nella *Relazione della Commissione* di ciascun ramo del Parlamento.

(3) Potrebbe dubitarsi, almeno soltanto in base *alla parola* della legge medesima, che il fondamento della distinzione non esistesse anche fin dal codice penale albertino. Infatti, l'art. 184 di questo (divenuto poi l'art. 154 del codice penale sardo nel 1859, separatone il reato di cospirazione) contemplava « l'attentato o la cospirazione contro le reali persone che compongono la *famiglia regnante* » e faceva parte della sezione (lib. II, tit. II, cap. II, 1.°): « Degli attentati e delle cospirazioni contro la sacra persona del Re e la *reale famiglia* ». Nella stessa sezione non essendovi alcuna altra norma che riguardi le persone della dinastia non componenti la famiglia ristretta del Re, si potrebbe ritenere che le due espressioni siano qui state indifferentemente usate come di ugual significato. Il che, per altro, non contradirebbe alla dimostrazione ulteriore della indagine che sopra si svolge, poichè di questa assunto principale si è di provare che, nella mancanza di una chiara e, per tutti i casi, valevole definizione dello istituto, bisogna, come si è detto innanzi, stare sovratutto al concetto delle varie norme in materie così dissimili, senza attendere che le parole dell'una diano lume all'altra, ma risalendo invece da esse a quella sola cui è logico tutte si riportino, e cioè alla *costituzionale*, la sola idonea a fissare concetto e limiti dell'istituto. Ma riservando di tornare sull'argomento, per connessione, nella sede più opportuna dell'art. 19 dell'editto sulla stampa, si accenna qui che, del resto, nel cit. art. 184 cod. pen. albertino la limitazione della protezione può vedersi segnata dalla qualifica di *reali* data alle *persone*, la quale non è certo estensibile anche al *sangue;* dal che segue che sostanzialmente la *famiglia regnante* vi sarebbe definita, secondo il concetto fissato con esattezza posteriormente, di essere, cioè, composta delle persone *reali* e quindi esclusi i membri *solo di sangue*.

tento) (1). Preparandosi il codice penale italiano, l'espressione di *famiglia regnante* era stata mantenuta nel progetto del 1868 (2), ma la Commissione nominata dal ministro Pironti che lo riesaminò in relazione ai pareri delle Corti, cui era stato sottoposto, e compose il testo definitivo che avrebbe dovuto presentarsi al Parlamento, stimò preferibile adottare invece quella di *famiglia reale*, che « esprime chiaramente il concetto del *parentado successibile* »; e ciò, per rendere completa la tutela voluta dalla legge, di colpire con speciali sanzioni gli attentati *alla dinastia*, tutela che non deve limitarsi « a colui che regna o che da lui discende » (« famiglia propria o restrittiva di colui che regna », *famiglia regnante*), ma si estende « a tutti coloro che in un dato momento possono essere chiamati per diritto di successione a regnare » (3).

Si sanno le vicende di tal progetto. Formò sostanzialmente la base di quello Vigliani approvato dal Senato il 25 maggio 1875 e che, a sua volta, con emendamenti innanzi alla Commissione della Camera dei deputati, venne trasformato nel progetto Mancini (4). La disposizione dell'art. 144 dell'uno, e art. 145 di questo ultimo, si mantenne nei posteriori progetti fino a divenire, in ultimo, *mutatis mutandis*, l'attuale art. 127. Il silenzio assoluto che intorno ad essa si riscontra in tutta questa parte dei lavori preparatorii e il fatto che sia stata conservata l'espressione già nel 1870 preferita per le esposte ragioni sono indici significantissimi della adesione costante al concetto che ne aveva motivata la scelta, sì come n'è conferma la medesima osservazione del Nocito, rivedendosi il progetto dell'attuale codice, che nella condizione privilegiata esso abbracciava *tutti* i membri della famiglia reale (5).

---

(1) Detto art. 471 è la riproduzione dell'art. 200 del cod. pen. albertino, sostituitevi « le istituzioni costituzionali » al « governo » e collocatolo fra le norme pei reati contro la pubblica tranquillità invece che per quelli contro la sicurezza interna dello Stato.

(2) BRUNIALTI, voce: *Famiglia reale*, nell'*Enc. giurid. ital.*

(3) In SANDULLI, *Autorizzazione all'esercizio dell'azione penale*, pag. 108, richiamo del verbale dell'adunanza della Commissione del 14 e 16 novembre 1869. La Commissione rilevava ancora che « quando, d'altronde, come si fa nel progetto, si comprende nelle speciali sanzioni per l'attentato non solo il re e l'erede presuntivo, ma anche altri della loro famiglia che non hanno un diritto immediato di successione, non vi ha ragione alcuna di limitare la sanzione ai fratelli dell'erede presuntivo e loro discendenti e di non estenderla anche ai *collaterali* ». Più tardi sul progetto Mancini, è una considerazione del genere che, in senso inverso, indurrà la Corte di cassazione di Firenze ad osservare sull'art. 145 (l'attuale art. 127) « che non è protetta specialmente la Regina, ma è confusa con le altre persone della famiglia reale. Parrebbe che la madre del principe ereditario e la sposa del Re meritasse una qualche differenza sugli altri membri della famiglia » (*Osservazioni e pareri della Magistratura*, ecc., sugli emendamenti proposti col progetto Mancini). La segnalazione della Corte fiorentina, non raccolta nè allora nè subito appresso, venne poi nell'ultimo stadio dei lavori attuata col vigente art. 117-2.°, sebbene la maggiore protezione con esso data al principe ereditario, al reggente durante la reggenza ed anche alla regina trovi discorde la dottrina (CIVOLI, *Man. di dir. pen.*, pag. 665).

(4) *Relazione* MANCINI, sul progetto del libro I, presentato alla Camera dei deputati il 25 novembre 1876, pag. 332-33.

(5) SANDULLI, *Autorizzazione* cit., pag. 109.

Da tutto ciò si desume che i lavori preparatorii del nostro codice penale, se, nella parte che immediatamente lo precede, poca luce danno sull'argomento (1), conservano invece nei primi una importante traccia esplicita, ed il nesso, che tutti li collega in uno a segnare la via lungo la quale dall'antica si è venuti alla nuova legge, porge mezzo più che sufficiente a suffragare l'opinione prevalente intorno ai limiti della famiglia reale per l'applicabilità del vigente art. 127; in guisa che il ricordo di altre legislazioni potrà confortare dei desiderata *de jure condendo*, ma la norma positiva bene è frattanto affidata alla precisa intenzione inizialmente dichiarata in proposito e fatta propria dal legislatore italiano.

Resta dunque fermo che anche pel codice penale la famiglia reale è composta di tutto il *parentado successibile* (2) e quindi non può non comprendere, agli effetti del cit. art. 127, i principi del sangue.

E si giunge, in fine, all'indagine diretta sulle fonti statutarie.

6. Come si è detto in principio, la questione, ch'è oggetto del presente studio, fu già incidentalmente tratteggiata dallo Zanichelli nel 1891, in via preliminare alla risoluzione di altra questione sullo stesso art. 34 dello Statuto; ebbe perciò il breve svolgimento ch'era opportuno e che, d'altra parte, era forse possibile in quel tempo, prima, cioè, che lo stesso Zanichelli avesse data alla conoscenza degli studiosi l'aiuto preziosissimo dell'intero testo dei *Verbali del Consiglio di conferenza*, da lui forse ancora non copiati nella Biblioteca Reale di Torino (3).

Scriveva lo Zanichelli (4): data la distinzione fra principi della famiglia reale e principi del sangue, si applica essa all'art. 34 dello Statuto « in « modo che si debba ritenere aver voluto lo Statuto ammettere in Senato « per diritto di nascita solo i principi della *vera e propria famiglia reale*,

---

(1) Nella *Relazione ministeriale* sul progetto Zanardelli (presentata nella seduta della Camera dei deputati del 22 novembre 1887), vol. II, pag. 34, a proposito dell'art. 122 (l'attuale art. 127, ma nella forma ancora piuttosto simile ai corrispondenti dei precedenti progetti) è detto che l'aumento della pena ordinaria per ogni delitto « contro persone della famiglia reale » (di un sesto e non più di un grado, in correlazione agli adottati principi circa le pene) « è « motivato dall'interesse politico che la famiglia collocata al vertice della na« zione sia circondata dal rispetto e dalla considerazione generale ». Ci si sente, della famiglia reale, il concetto che si è innanzi già riscontrato negli atti parlamentari relativi alla legge 2 luglio 1890, n. 6917.

(2) Questione potrebbe farsi se la *successibilità* debba intendersi in senso subbiettivo di *capacità a succedere*, nel qual caso ne conseguirebbe l'esclusione totale delle principesse dalla tutela predisposta con la norma in discorso. Ma oltre che dalla parola della legge, che, al caso, avrebbe detto *principi* e non *persone*, sembra logico, dagli accenni già fatti, intenderla nel senso di *appartenenza* all'istituto giuridico-politico nel quale è ereditario il trono, distinto dal parentado *civile*. Quindi, come bene si è detto che dall'art. 127 non restano protette le principesse uscite per matrimonio dalla famiglia (SANDULLI, *Autorizzazione* cit., pag. 112, 113), lo stesso sarebbe di principi uscitine, ad esempio, per contrarre un matrimonio al quale il re non avrebbe altrimenti assentito (arg. art. 69 cod. civ., e veggasi innanzi, nota 1 a pag. 324).

(3) ZANICHELLI, *Lo Statuto di Carlo Alberto secondo i processi verbali del Consiglio di Conferenza dal 3 febbraio al 4 marzo 1848*, Roma 1898, v. prefazione, I.

(4) ZANICHELLI, nota ne *La cultura*, 1891, cit.

« escludendone i *principi del sangue?* ». Lo Zanichelli dichiarava esplicitamente di ritenere che a ragione si fosse applicato l'articolo intendendo « famiglia reale » in senso lato e spiegava:

« .... la distinzione fra principi della famiglia reale e principi del sangue « nell'art. 21 (dello Statuto) si capisce, perchè in materia di appannaggi vi « erano norme fisse e tradizionali che la ribadivano, e il legislatore, compi- « lando detto articolo, non ha fatto che riprodurle adattandole ai nuovi « tempi; quindi la precisione del linguaggio non veniva tanto dal legisla- « tore, quanto dallo stato di diritto e di fatto che esso regolava.

« Invece nell'art. 34 si creava veramente *ex novo*, non si riportava; e « l'imprecisione del linguaggio (che del resto non esiste che confrontandola « colla frase adoperata nell'art. 21) (1) può essere facilmente capita e scusata « anche per le circostanze speciali in cui versava allora la dinastia, poco « numerosa e tutta concentrata nel ramo *Carignano*. Del resto l'argomento « per noi principale sta in ciò che il principe Eugenio di Savoia-Carignano « (che allora era, si noti, *altezza serenissima*, e quindi anche il titolo indi- « cava che apparteneva al *sangue*, non alla *famiglia* reale) (2) entrò all'at- « tuazione dello Statuto in Senato per l'art. 34 e il suo nome figura nell'e « lenco ufficiale dei senatori subito dopo quelli dei figli del re.

« .... Indubbiamente lo Statuto ha voluto ammettere tutti i principi di « Savoia senza distinzione di grado nella parentela del re, e qui l'espressione « *famiglia reale* è intesa in senso largo.... ». E, in appoggio, l'A. richiamava anche gli art. 69 e 369 cod. civ. « che evidentemente hanno valore per tutti « i principi di Savoia, nonostante che in essi non si parli che del re e delle « persone della famiglia reale » (3).

Al criterio strettamente storico che guidava lo Zanichelli altro e diverso si può ora aggiungere; ed esponendo le nuove prove (nuove nel senso di non fatte ancora valere, a quanto si sappia) si apporteranno ad alcune delle precedenti affermazioni di lui lievi modificazioni, che non si mettono volta a volta in evidenza, potendo il lettore agevolmente rilevarle da se stesso.

Non è il caso di riassumere il processo di formazione dell'art. 34, che invero più direttamente interessa altre questioni cui può dar luogo il testo e che all'uopo è stato anche di recente esattamente fissato (4); per la presente ricerca basta aver presente l'articolo correlativo delle Carte francesi del 1814 e del 1830, e nella prima proposizione:

---

(1) Bene è stato osservato invece che la frase diversa trovasi anche nell'articolo 19 dell'editto sulla stampa del 26 marzo 1848.

(2) V. RR. Lettere patenti, innanzi citate, della dichiarazione di qualità del Pr. Eugenio.

(3) Per ciò che riguarda l'art. 69, con l'altro giustamente qui citato, veggansi in proposito le relazioni per la legge 2 luglio 1890, n. 6917, di cui innanzi; per l'altro 369, la questione è implicita nella risoluzione dell'applicabilità dell'art. 38 dello Statuto, di cui appresso.

(4) RACIOPPI e BRUNELLI, *Commento* cit., vol. II, pag. 280 e seg., secondo cui la terza proposizione dell'articolo dovrebbe essere la seconda. Sull'argomento cfr. in contrario ZANICHELLI, nota cit. ne *La cultura*, che ritiene la qualità senatoria addotta *de jure* nei principi dalla nascita anche per la determinazione *del foro* pur nella loro minorità.

Art. 30 (Ch. 1814): « *Les membres de la famille royale et les princes du sang* sont pairs par droit de naissance.... ». Art. 26 (Ch. 1830): « *Les princes du sang* sont pairs par droit de naissance.... »

Viene spontanea l'osservazione che la seconda Carta abbia *ristretto* ai « principi del sangue » il seggio senatorio in antecedenza conceduto ai « principi del sangue » ed « ai membri della famiglia reale » (1); e così infatti dovrebbe ritenersi, oltre che per la dizione medesima, anche per la circostanza che questa fu una delle modificazioni della Carta del 1814 espressamente poste nella dichiarazione del Parlamento del 7 agosto 1830 da doversi accettare da Luigi Filippo, eletto re. La restrizione porterebbe di conseguenza che dalla prerogativa sarebbero stati esclusi i figli del re e non i parenti, il contrario, cioè, della questione che ne occupa. Ma può dubitarsi che realmente si tratti di una restrizione sostanziale e in tal senso. Il Favard (2) dice: « On appelle *princes du sang* ceux qui sont sortis de la maison royale par les mâles »; si ha quindi, per essi, riguardo unicamente alla doppia condizione di trarre origine dalla casa (famiglia) reale e di trarne origine per agnazione, ma non ad una terza: di restare i nati nella linea collaterale e al di là di un certo grado. Principi del sangue sono tutti, come del resto vuole anche la semplice accezione della parola — sangue (reale) — ma si è poi, nella pratica, specificamente data tale denominazione a quelli del ramo cadetto, perchè gli altri del regnante sono chiamati *de la famille*, essendo nella legislazione francese rigorosamente tenute distinte la *maison*, la *famille* ed il *sang* (3). Ciò spiega da un lato la dizione della Carta del 1814 e dall'altro la modificazione del 1830, dal Parlamento forse anche voluta per togliere ogni equivoco nel momento stesso che dichiarava il trono vacante *in fatto* e *in diritto* nella linea primogenita della famiglia reale (4). Attribuendo la prerogativa senatoria ai *princes du sang*, evidentemente si ebbe

---

(1) Racioppi e Brunelli, *Commento* cit., vol. II, pag. 279.

(2) *Répertoire de législation*, a. 1823-24, voce: *Prince*, 2.°.

(3) L'ordinanza del 23 marzo 1816 disponeva per gli atti dello stato civile dei principi e delle principesse de la *maison royale;* l'altra 25 aprile 1820, occasionata dalla tutela dei figli del duca di Berry, regolava la composizione dei consigli di famiglia per la *maison royale* e con essa il Re riservava a sè (art. 5), la scelta delle persone da chiamare nel consiglio « outre les princes de notre *famille* et de notre *sang* ».

Se però la triplice distinzione, rigorosamente mantenuta, salva nella legislazione francese, come non nella nostra, da possibili equivoci, a proposito di essa deve anche tenersi presente che la *famille* non corrisponde alla nostra locuzione *famiglia regnante* come innanzi intesa, sebbene indica il ramo regnante e quindi comprende, come nel caso citato dei minori del duca di Berry (nipoti *ex filio* di fratello del re), anche principi che giusta il nostro r. d. 1.° gennaio 1890 avrebbero qualità *di sangue*.

(4) Per l'art. 7 della legge sulla stampa 9 settembre 1835 erano puniti coloro che avessero « fait publiquement acte d'adhésion à toute autre forme de gouvernement, soit en attribuant des droits au trône de France aux personnes bannies par la loi du 10 avril 1832, *ou tout autre que Louis-Philippe 1er et sa descendance;*... soit en exprimant le voeu, l'espoir ou la menace de la destruction de l'ordre monarchique constitutionnel, ou de la restauration de la *dynastie déchue* ».

anche mente al fatto che con l'eletto re Luigi Filippo cominciava una nuova dinastia limitata alla sola sua discendenza, al solo *suo « sang »*; e quindi alla distinzione della Carta del 1814, dettata dalla terminologia pratica, venne sostituita la locuzione tecnicamente corretta che pur l'equivaleva perfettamente. Che realmente non vi fosse tra i principi differenza di sorta rispetto alla prerogativa, mancò poi il modo di constatazione per le vicende della monarchia, ma della dottrina del tempo si vuol ricordare che il Dupin (1) accenna incidentalmente a proposito di altro: « les princes *du sang royal de France* sont pairs par le seul droit de leur naissance (*Charte const.*, art. 26)... » e « non seulement *les aînés*, mais aussi les *princes puînés* sont pairs de droit *dans la maison de France* ».

Piuttosto che di una restrizione, sembra dunque di trovarsi a fronte di una correzione di forma, atta anche ad eliminare ogni dubbio rispetto ai pretendenti; chè a rigore, e per chiudere la digressione, ove così non fosse, o si sarebbe nella Carta del 1830 mantenuto « princes du sang » riferendosi alla circostanza di essere appunto Luigi Filippo, personalmente, « du sang » rispetto ai Borboni decaduti e quindi, proprio secondo l'assunto qui prospettato, si sarebbero indicati tutti i discendenti di lui; o ciò si sarebbe fatto secondo la significazione pratica che la qualità aveva nella Carta del 1814 e la prerogativa sarebbe stata predisposta pei prossimi discendenti di ramo cadetto da Luigi Filippo, ma la si sarebbe negata ai figli di lui: il che sembra assurdo.

Non è senza scopo l'aver voluto eliminare quest'inesatto concetto di una restrizione nel passaggio dall'una all'altra Carta francese. Se ne trarrà qualche lume pel nostro art. 34.

I consiglieri di Carlo Alberto, da lui chiamati, nell'alba luminosa delle nostre libertà, a indicare « la forme et la nature du nouvel ordre de concessions dans lequel il était convenable d'entrer » (2), si può dire che si siano presto trovati in massima di accordo, per necessità di cose (3), sulla convenienza di adottare il regime di « une constitution moderée, telle que celle « de France, ou toute autre qui serait compatible avec l'honneur de la Cou« ronne (*C.te Avet*) » (4) e la loro discussione terminò con una mirabile affermazione del re taciturno, di dignità nazionale, cui accresce per noi efficacia la sobrietà di parola pur nel riferimento indiretto che ne fa il verbale: « Sa majesté.... ordonna de s'occuper d'un projet dans lequel on eût « soin de ne pas imiter servilement les autres nations » (5); ma la Carta francese del 1830 fu di fatto il modello tenuto a guida dal costituente piemontese.

Nella seduta del 17 febbraio 1848 (9.ª): « Le ministre de l'intérieur fait « part au roi que le cabinet a commencé à s'occuper de la formation du

---

(1) *Traité des apanages*, III édit., 1835, pag. 56.

(2) ZANICHELLI, *Lo Statuto di Carlo Alberto*, ecc., cit., pag. 17. Si preferisce non tradurre per lasciare intiera la viva freschezza della parola originale, come già innanzi, anche e più qui in seguito.

(3) Veggasi la magistrale analisi dello ZANICHELLI, nella prefazione dell'op. citata.

(4) ZANICHELLI, op. cit., pag. 18.

(5) Ibid., pag. 22.

« Statut organique » e riferisce al re, che li approva, i principii i quali si tradurrano poscia negli articoli riguardanti la successione al trono, la maggiore età del re, la reggenza, il numero illimitato dei senatori....; « 6.° Il a « été observé qu'il serait convenable de fixer l'âge de 40 ans pour être « membre de la Chambre des pairs, en exceptant seulement les *princes du* « *sang* qui pourraient entrer à l'âge de 21 ans et voter à l'âge de 25 » (1).

Nella seguente seduta del 24 febbraio (10.ª): « Le ministre de l'intérieur « passe.... à rendre compte à S. M. du résultat du travail préparé par tous « les ministres dans les trois dernières séances particulières, rélativement à « la formation du Statut, *en continuation des dispositions sanctionnées par* « *S. M. dans le dernier conseil de conférence....* » (2).

« Après quoi (3) le ministre rapporteur passe à la lecture des articles « suivants :

« — Le président et le vice-président de la Chambre des pairs sont nommés « par le roi.

« — Les *princes de la famille royale* sont pairs de plein droit. Ils siègent « immédiatement après le président. Ils entrent à la Chambre à l'âge de « 21 ans, et ils votent à 25.

« — La Chambre des pairs reçoit les actes d'état civil *de la famille royale*.

« A cet égard il fait remarquer l'inconvénient qu'en l'état actuel il « n'existe pas une forme spéciale pour constater d'une manière plus solen- « nelle la naissance des *princes du sang* que celle de tous les sujets du roi, « et représente la nécessité de régler par une loi spéciale la tenue de l'état « civil *de la famille royale* » (4).

E, in fine della seduta: « S. M. a daigné approuver.... les articles qui « précèdent suivant la proposition du ministre rapporteur.... » (5).

Il commento che il testo dei verbali fa agli art. 34 e 38, per la parte che ci riguarda, è davvero esauriente e null'altro occorre aggiungere. Guida la Carta del 1830, la denominazione di *princes du sang* vi è presa nell'accezione logica riferita dal Favard, e seguìta nella detta Carta (6), ed il pas-

---

(1) ZANICHELLI, op. cit., pag. 97 e 98.

(2) Ibid., pag. 102.

(3) Il re aveva approvato le proposte circa le categorie per la nomina a senatore.

(4) ZANICHELLI, op. cit., pag. 106, 107.

(5) Ibid., pag. 111.

(6) Nella legislazione sarda non manca, anzi, qualche esempio di uso della qualifica « principi del sangue » nel significato naturale dato dal FAVARD e adoperato nei verbali di conferenza. L'art. 20, § 53, del r. d. 28 settembre 1855, n. 1114, di ricostituzione dell'Ordine militare di Savoia, dice: « Ci riserbiamo la facoltà di conferire di proprio moto le insegne dell'ordine:

a) Sul campo di battaglia, quando ci piacesse in tempo di guerra di comandare in persona l'esercito;

b) Ai *principi del sangue* che abbiano preso parte a una o più campagne, o contino dieci anni di servizio nell'esercito;

c) Ai sovrani e principi esteri;

d) Ai militari stranieri benemeriti dello Stato per servizi resi in guerra ».

Si è citato integralmente l'articolo perchè, segnando esso i limiti precisi ed assoluti entro i quali, e sotto la riserva dell'art. 17, § 45, per le due prime classi dell'ordine, è possibile il conferimento di sovrano moto proprio,

saggio da essa all'altra di principi (e, rispettivamente, membri, allorchè si riferisce ad ambo i sessi) della famiglia reale, fermata nella dizione degli articoli, è del tutto indifferente, poichè l'immediata approvazione delle proposte dà sicuro affidamento di non essere sopravvenuta alcuna restrizione (1). Sarà forse soltanto il caso di addurre inoltre, ch'è logico presumere, trattandosi di costituzione *data*, non aver potuto i consiglieri del re, nell'atto che questi con le nuove istituzioni limitava di tanto la propria autorità, assolutamente intendere che la prerogativa in parola non fosse attribuita a *tutti* i principi della casa regnante, creando la posizione che principi eventualmente successibili al trono dovessero, volendosi, entrare in Senato soltanto per gli stessi titoli che i cittadini; e ciò, mentre la prerogativa stessa, di fatto solamente onorifica e pei titolari e pel Corpo legislativo che li accoglie, include l'importante elemento della determinazione del foro (2).

---

risulta evidente, dal suo complesso, come *principi del sangue* non possa qui essere stato detto in senso restrittivo; altrimenti dovrebbe intendersi che la distinzione conferita a un principe lontano dal trono non potrebbe, nelle indicate condizioni, essere dal re concessa ai suoi medesimi figli, principi *reali*, e perfino all'ereditario, futuro capo e gran maestro dell'ordine. Il che sarebbe un assurdo. Tale significato di *principi del sangue* è poi palese nella nostra legge 23 giugno 1873, n. 1438, per l'esenzione dai diritti doganali di entrata e di uscita per gli oggetti spettanti ai sovrani regnanti e ai *principi del* loro *sangue*.

(1) Per quanto riguarda l'art. 38, RACIOPPI e BRUNELLI, *Commento* cit., volume II, pag. 381, rilevano come la formula sia stata improntata alla analoga norma della Costituzione francese del 1791 cui, sull'oggetto, si riferivano le due carte posteriori, più vicine al nostro Statuto. Che l'art. 38 vada inteso applicabile a *tutti* i membri della dinastia, si desume anche dall'art. 7 della carta reale 3 giugno 1869 sull'ordine supremo della SS. Annunziata, già cit.: « Nella qualità che rivestono di nostri cugini (i cavalieri), saranno a preferenza di ogni altro grande ufficiale dello Stato chiamati ad assistere come testimoni negli atti che concernano la nascita, il matrimonio, la morte dei principi della *nostra Casa* ».

(2) Sviluppando qui l'accenno già fattone a proposito dell'art. 6 della legge 2 luglio 1890, n 6917 e della interpretazione restrittiva della « famiglia reale » data dal SANDULLI (*Autorizzazione* ecc., cit. e loc. cit.), ma pur comprensiva dei nipoti *ex filio* del re, i quali anche principi del sangue sono se da ultrogenito, si osserva che, ammessa tale ipotesi, e cioè che la famiglia reale, intesa come si pretende, comprenda detti principi del sangue e non anche tutti gli altri, la prerogativa in discorso riuscirebbe per i primi un diritto dipendente dalla mera accidentalità di essere o meno in vita l'avo, il re, al momento in cui il diritto medesimo si perfeziona in loro; e avvenga ciò colla nascita o col compimento dei ventun anni, secondo è questione dibattuta in dottrina. Infatti, al passaggio normale della corona, cioè dal re al suo primogenito, i principi nipoti del re defunto *ex filio* ultrogenito e, come tali, membri della sua famiglia nell'asserito *stricto sensu*, si trovano ad essere figli di fratello del nuovo re e come tali restano fuori della famiglia di lui; donde conseguirebbe che se tale evenienza si verificasse allorquando uno dei detti principi fosse tra i 21 e i 25 anni, questi, già entrato in Senato, manterrebbe senza dubbio il diritto acquisito, ma lo completerebbe poi, con l'acquisto del voto, proprio quando gli sarebbe venuto a mancare il requisito essenziale per far parte, di pieno diritto, del Senato. Ma ancora e più, continuando la casistica, tal principe rimarrebbe senatore, mentre un suo fratello minore od un cugino (il quale potrebbe anche essere più di lu

Si viene così all'ultimo e più forte argomento avversario.

7. Prima di affrontare la distinzione ch'è posta negli art. 21 dello Statuto e 19 dell'editto sulla stampa e che resta ancora argomento di qualche efficacia pur dopo la dimostrazione data di quanto riflette direttamente l'articolo 34 dello Statuto, è utile fissare bene un punto: l'uso, cioè, della espressione « famiglia reale » nella legislazione sarda precedente lo Statuto.

Non mancano elementi per ritenere che essa non vi abbia già avuto un significato rigorosamente certo, ma che invece sia stata adoperata indifferentemente, secondo i casi, in senso lato e in senso stretto, così da riceverne volta per volta la determinazione dal carattere stesso della norma, più che da altro.

Si citano qui due esempi.

Nel r. viglietto 8 agosto 1817 ripubblicato in alligato al regolamento approvato con lettere patenti del 7 giugno 1836, n. 140, sul servizio tecnico dell'azienda della real casa, prescrivendosi il divieto dell'esecuzione ad economia di tutti i lavori che fossero di natura da consentire l'appalto, è fatta eccezione per quelli occorrenti ai « .... nostri reali appartamenti e della *reale* nostra *famiglia*.... ». Non può esservi dubbio che qui si tratti della famiglia del re presa in senso strettissimo e, potrebbe anzi dirsi, coabitante con lui.

L'altro. Il capo XIII del r. editto 30 marzo 1836, n. 132, sulla riforma dell'amministrazione delle poste, è intitolato: « Della franchigia e della consegna delle lettere per la nostra *real casa* e *famiglia* »; e comprende i seguenti due articoli: « 100. Le lettere e pacchetti che, col mezzo della posta,

---

prossimo al trono nell'ordine di successione, quale ad es., il figlio di fratello per nascita viciniore al re), che alla morte dell'avo non avessero ancora compiuto i 21 anni, non potrebbero entrare in Senato. (Le esposte applicazioni pratiche sono fatte in base all'opinione che il diritto dei principi si perfezioni con l'età maggiore; ma basta mutare correlativamente questa nella nascita e l'esemplificazione resta ugualmente efficace).

Frattanto, se del principe, rimasto così privo della prerogativa, mutato è il grado di parentela *civile* col re per l'avvenuto passaggio della corona, la posizione di lui *nell'ordine di successione al trono* non è affatto mutata, rimanendo sempre al secondo grado di successibilità in una determinata linea collaterale; e se la prerogativa senatoria, per darle un fondamento, si dice attribuita ai principi della famiglia reale perchè « prendano qualche parte alla vita pubblica ed acquistino diretta conoscenza delle cose e degli uomini politici » (Racioppi e Brunelli, *Commento* cit., vol. II, pag. 279), non si sa invero spiegare come per lo stesso principe, che è sempre nella stessa possibilità di essere chiamato a succedere al trono, questa utilità si avvisi o meno soltanto secondo che a quel dato termine l'avo sia o no in vita.

L'attribuzione della prerogativa sarebbe, pertanto, certa limitatamente ai figli del re e del principe ereditario, ma pei figli dei figli ultrogeniti del re dipenderebbe da condizioni puramente accidentali, il che varrebbe a dare alla norma statutaria rispetto ad essi un carattere aleatorio, oltre che di essa non si saprebbe invero stabilire un qualsiasi fondamento. Questa incertezza e questo doppio grado di efficacia di una norma che vuol invece essere certa ed unica, sono la logica conseguenza di una costruzione della famiglia reale quale non corrisponde al concetto del legislatore.

« siano indirizzate *personalmente a noi, alla regina, ai principi e principesse* « *reali*, come pure *ai principi e principesse del sangue* sono esenti, ecc.... »; « 101. L'ufficio delle poste di Torino invierà alla nostra segreteria di Stato « per gli affari esteri le lettere e pieghi diretti *a noi, alla regina* ed *ai prin-* « *cipi e principesse reali*. La suddetta nostra segreteria continuerà a trasmet- « terli ai loro indirizzi nel modo sinora praticato. *Gli altri* saranno diretta- « mente inviati ai loro indirizzi dall'uffizio delle poste ».

Notisi innanzi tutto che in questi articoli è posta la medesima antitesi fra principi *reali* e *del sangue* affermata poi come tradizionale e fissata dal noto r. decreto 1.° gennaio 1890, sopra i titoli e stemmi della famiglia reale, negli art. 2, 4, 6 e 7; e notisi che, in seguito, nell'art. 38 della legge 18 novembre 1850, n. 1108, sulla tariffa postale, la distinzione scompare dicendovisi che la franchigia è accordata « al carteggio *della famiglia reale* »; ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato col r. decreto 15 maggio 1851, n. 1185, dichiara godere della franchigia illimitata « il re e ciascun membro *della famiglia reale* » (art. 2), ed essere il contrassegno a bollo per la corrispondenza in franchigia concesso agli « .... intendenti generali della casa dei *membri della famiglia reale* » ed al « sovr'intendente generale della lista civile » (art. 29).

Il testo dei citati due articoli del r. editto del 1836 rende chiaro che il re, la regina e forse anche tutti i principi e principesse reali sono raggruppati nella *real casa* (1), e che certamente i principi e le principesse del

---

(1) Non deve cadere equivoco sul significato di *real casa* in questo r. editto, diverso dall'altro negli art. 9 e 15 del citato r. d. 1.° gennaio 1890 e nell'art. 7 della carta reale 3 giugno 1869 per l'ordine della SS. Annunziata: in questi ultimi si ha riferimento alla *casa* di ragion *dinastica*, nel primo, in esame, la si riguarda piuttosto sotto il riflesso dell'*economia domestica*, unica in rapporto al bilancio pubblico, e corrispondente appunto all'azienda generale della *real casa;* diverso significato che bene sussiste ancor oggi quando si dice rispettivamente « Real casa di Savoia » e « ministero della real casa », sapendosi che questo è circoscritto all'amministrazione della sola casa del re.

Circa la non separata economia, almeno del principe ereditario e della sua consorte, oltre che di tutte le principesse reali nubili, il che è naturalmente giusto e del principe ereditario si spiega con la sua attesa della successione, vedi regi biglietti alla Camera dei conti 18 aprile 1759, 10 ottobre 1764 e 4 giugno 1771, in DUBOIN, *Raccolta delle leggi, editti e manifesti*, ecc., *dal 1681 al 1789*, Torino, tomo 8, vol. 10, pag. 668, in nota; e v. R. biglietto al controllor generale, del 6 novembre 1818, n. 854, nella *Raccolta degli atti del Governo di S. M. il Re di Sardegna*, il quale ultimo, completando in proposito norme di formalità contabili date col regolamento pel governo economico delle aziende, del 28 giugno 1730, fa indurre come sotto questo rispetto la riforma attuata con le rr. patenti 31 marzo 1817, la quale fu del resto principalmente volta soltanto a regolar meglio la divisione delle attribuzioni fra le varie aziende, nulla abbia innovato. Non è esclusa però la possibilità di atti economici separati, come in un punto lascia indurre la riserva fatta di dover rimanere « impregiudicati gli atti riguardanti la regina e le *principesse figlie* » nell'atto di abdicazione del Re Vittorio Emanuele, del 13 marzo 1821 (n. 1150 della *Raccolta*), al momento medesimo che il re abdicante costituiva per sè una pensione annua, naturalmente indipendente dal bilancio dell'azienda generale della real casa.

sangue sono in ogni modo inclusi nella *famiglia*, poi che se la *casa* avesse qui il significato suo normale estensivo, sarebbesi resa inutile l'aggiunta « e *famiglia* », o almeno questa sarebbe stata preposta a quella. Donde si può concludere che nell'uso pratico della legislazione queste espressioni sono adoperate con la massima libertà, quasi nel legislatore fosse, e doveva esservi, la certezza dell'impossibilità di essere frainteso.

Posto ciò, è ammessibile che le due locuzioni dell'art. 21 e dell'art. 34 dello Statuto possano coesistere senza che la prima valga a limitare il significato della seconda, poi che nell'uno sarebbe la « *famiglia* » intesa nel senso ristretto e nell'altro in senso lato. Deve soltanto esaminarsi se sussistano elementi a giustificare questa mancata uniformità di terminologia nello stesso testo.

È sostanzialmente giusta l'osservazione dello Zanichelli che nello statuire degli appannaggi si rimaneva in una materia non, come l'altra senatoria, affatto nuova, ma che aveva già norme fisse e tradizionali; non sembra però ne consegua siano state queste ultime a dare per l'art. 21 una precisione di linguaggio, mancata per l'art. 34, e non sembra che tale precisione stia di fatto.

Da qualche autore del tempo (1) è usata, in discorso di appannaggi, la distinzione fra principi *della famiglia* e *del sangue reale*, ma sembra ch'essa, in questo proposito, sia dovuta più ad *uso comune* o eventualmente a pratica legislativa straniera, che non a leggi locali. Infatti, lo stesso autore, nel breve cenno storico dell'istituto, ricorda dall'editto del duca Lodovico (a. 1445), che vietava l'alienabilità di diritti e beni regali « extra ipsum « genus nostrum, per rectam lineam masculinam descendens », all'art. 428 cod. civ. alb. che dall'analogo divieto, stabilito con l'art. 425, eccettua anch'esso « le alienazioni per l'appannaggio dei principi *della famiglia reale* ».

Ora, è bene rilevare che nel tit. IV, par. 1, del r. editto 14 dicembre 1818, n. 868 (della *Raccolta*), sulle contribuzioni dirette e le imposte provinciali e comunali, sono dichiarati esenti dalla imposta prediale con altri « i palazzi di residenza dei principi *reali* e *del sangue* » e al par. 2 son dichiarati anche esenti dalla stessa imposta, ma non dalle provinciali e dalle comunali, « i beni assegnati in appannaggio *ai suddetti principi* » cioè, *reali* e *del sangue*, secondo la tradizionale distinzione vista anche poc'anzi confermata e che poi il r. d. 1.° gennaio 1890 ha voluto fissare. Ed è dal confronto con questo testo, che sembra l'unico, almeno recente, il quale ne offra la possibilità, che la portata dell'espressione « principi *della famiglia reale* » nell'art. 428 cod. civ. alb. potrebbe ritenersi determinata nel senso di comprendere anche i principi del sangue; e se questo fosse, la precisione di linguaggio mancherebbe proprio nell'art. 21 dello Statuto, al quale la fonte idonea del diritto, e cioè detto articolo dell'alb., l'offriva facile senza che sia stata accolta.

Può dubitarsi però che l'art. 428 cod. civ. alb. per questa parte vada così inteso. Il cit. r. editto del 1818 sui tributi si riferiva anche a uno stato di fatto (esistenza dell'appannaggio del ramo di Carignano), mentre i limiti della norma di concessione degli appannaggi vanno trovati nell'essenza dello istituto medesimo.

---

(1) Vigna e Aliberti, *Dizionario amministrativo*, Torino, vol. I, 1840, voce: *Appannaggio*.

Nella sua figura classica, l'appannaggio costituito dal re a favore dei suoi figli ultrogeniti e dei suoi fratelli, se questi già non l'avevano ricevuto dal padre re, stava quasi a rappresentare un sostitutivo della loro quota ereditaria; dal che derivavano sopratutto due principii: che il primo titolare dell'appannaggio, trasmessibile nella discendenza primogeniale maschile (salvo, in caso di estinzione, il ritorno alla Corona), era sempre figlio o fratello e figlio di re; e che, passando la Corona da un ramo all'altro, il principe salito al trono non era tenuto a costituire appannaggio ai fratelli, perchè in tal caso questi mancavano di ogni diritto personale nella successione (del re defunto); frattanto, in questo secondo caso, l'appannaggio di cui il nuovo re aveva già goduto ritornava alla Corona (1), ed il Dupin (2) osserva che sebbene « les princes puînes *qui ne sont pas fils de rois* n'aient « pas droit à un apanage à titre de représentation d'un partage auquel ils « ne sont point appelés, cependant, s'ils n'avaient pas de biens personnels « suffisants, ils auraient droit à un *établissement* particulier qui devrait être « réglé par le roi et les chambres.... ».

Ora, l'art. 428 cod. civ. alb., che, per la parte degli appannaggi, suppliva al relativo silenzio delle generali costituzioni del 1770 (3), riferendosi, per la natura della norma, agli appannaggi nella loro vera costituzione di un complesso di beni immobili, deve con maggiore probabilità intendere i principi della famiglia reale limitatamente ai figli e ai fratelli e figli di re, senza però che si possa in modo assoluto escludere, in rapporto agli illimitati poteri del monarca assoluto, fonte unica della legge, che possa ugualmente applicarsi per tutti gli altri principi ai quali, nell'insufficienza di beni personali, la Corona, riconoscendo anche per sè decoroso formare uno stato pari alla condizione, avesse creduto fra l'altro assegnare il godimento di beni demaniali. Ed anzi la possibilità, nello stesso articolo sancita, di simile concessione a privati, per eccezionali servizi, appoggia anch'essa in qualche modo siffatta più larga interpretazione.

È da notare infine che un *établissement* del genere di quelli accennati dal Dupin è proprio l'appannaggio che, promesso con le rr. lettere patenti del 28 aprile 1834, n. 49, fu al principe Eugenio di Savoia-Carignano assegnato con le successive 12 luglio 1834 e 11 gennaio 1845.

Tuttociò permette di riconoscere che le norme prestatutarie in proposito rispondono a concetti ai quali soltanto fino a un certo punto si può ammettere che, quanto a precisione di linguaggio, sia informato l'art. 21 dello Statuto, nella parte degli appannaggi. Questo articolo, invece, al pari dei due che lo precedono immediatamente, ha un caratteristico processo di formazione, che offre modo di riuscire a qualche valida congettura sull'argomento.

Gli art. 19, 20 e 21 del nostro Statuto sintetizzano come disposizioni fondamentali quelle che in Francia furono semplici norme transeunti di leggi particolari di esecuzione della Carta costituzionale, ed il nostro art. 21 sol-

---

(1) DUPIN, *Traité des apanages*, III édit., pag. 45, 70, 77, 79 e 102; FOUCART, *Eléments de droit public et administratif*, III édit., vol. II, pag. 8 e 9.

(2) Op. cit., pag. 103; e v. anche pag. 46.

(3) PASTORE, *Commenti al codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, Torino 1839, *sub* art.

tanto per una parte (appunto per gli appannaggi ai principi secondogeniti), si modella anche in qualche modo sull'art. 8, sez. I, cap. II, della Costituzione del 1791, il quale, invero, ebbe sovra tutto lo scopo preciso di vietare formalmente la concessione di appannaggi immobiliari, in conferma delle leggi 13 agosto 1790 e 22 novembre 1790, par. III, art. 16.

Per l'avviamento avuto dal nuovo istituto della lista civile fin dalla costituzione del 1791, le Carte del 1814 e del 1830 si limitavano, come la precedente, a stabilire che la lista civile dovesse fissarsi nella prima legislatura dopo l'avvento del re al trono: furono le leggi 8 novembre 1814, 15 gennaio 1825 e 2 marzo 1832, pel regno rispettivamente di Luigi XVIII, di Carlo X e di Luigi Filippo che provvidero, ma pei casi concreti, al dovario della regina ed agli appannaggi dei principi.

Pel regno di Sardegna mancavano, al momento della preparazione dello Statuto, quegli immediati precedenti legislativi di riforma in proposito che la Costituzione francese del 1791 aveva trovati completi, così che lo stato di fatto realmente influì alla formazione dei detti tre articoli dello Statuto, ma in un senso negativo e cioè che, riassumendosi le norme delle leggi francesi a forma di dettati fondamentali, questi vennero adattati alle norme preesistenti nel regno ma, nello stesso tempo, in maniera da non alterare di troppo la fisionomia che i nuovi istituti avevano già assunta nel diritto pubblico costituzionale francese. Basta citare lo assegnamento al principe ereditario che, come spesa pubblica per sè stante, sembra sia stato sconosciuto all'ordinamento dell'economia di casa reale avanti lo Statuto, con la quale, al caso, si confondeva nella formazione del bilancio annuale. Ond'è che per la giusta comprensione di questi articoli dello Statuto bisogna necessariamente avvalersi dei precedenti storici locali e della legislazione francese, poi che solo nella risultante dei due elementi è la configurazione precisa degli istituti in esame. Per quanto riguarda gli art. 19 e 20, estranei alla presente ricerca, una riprova dell'assunto ora esposto può vedersi nella parola medesima dello Statuto all'articolo 19: « Il re *continuerà* ad avere l'uso, ecc. », secondo fu già rilevato fugacemente (1), ma presto e del tutto trascurato nella dottrina fuor che per riconoscere nella disposizione un carattere transitorio (2) che forse essa non aveva nelle intenzioni del Costituente piemontese, come in altro studio chi scrive spera di poter fra breve dimostrare anche al fine di concorrere a fissare la quistione, pur di recente ancora agitata, del carattere giuridico dell'amministrazione della real casa; e più evidente, sebbene meno grave di conseguenze, il caso dell'art. 20 in cui, e specie nella seconda parte, sono quasi letteralmente tradotti gli articoli 22, 23 e 24 della legge francese 2 marzo 1832, sulla lista civile per il regno di Luigi Filippo, creando l'anomalia di aver così dato vita principalmente a una norma transitoria che soltanto implicita porta quella perpetua, mentre d'altra parte la vera e principale innovazione rispetto al diritto sardo è nella eccezione al principio della « quantità disponibile », poi che dall'articolo 424 cod. civ. alb., derivato dall'art. 7, lib. 6, tit. II delle generali Co-

---

(1) Longo, Nota alla sentenza della Corte di cass. di Palermo del 22 luglio 1890, in *Archivio di dir. pubbl.*, anno I (1891), pag. 127.

(2) Racioppi e Brunelli, *Commento* cit., pag. 585.

stituzioni, già si delineavano concetto e caratteristiche formative del patrimonio privato del re (1).

Per l'art. 21 basta aver presenti della cit. legge francese 2 marzo 1832 (2) gli art. 19, 20 e 21, tit. II. « Du douaire de la reine, de la dotation de « l'héritier de la couronne, et des princes et princesses fils et filles du roi »:

« 19. En cas de décès du roi, il sera attribué un douaire à la reine sur- « vivante; ce douaire consistera en un revenue annuel et viager déterminé « par une loi. L'Elysée Bourbon, avec les meubles qui le garniront à cette « époque, lui sera assigné pour sa résidence.

« 20. L'héritier de la couronne, prince royal, recevra sur les fonds du « trésor *une somme annuelle* d'un million. Cette somme sera augmentée, s'il « y a lieu, et par une loi spéciale, lorsqu'il se mariera.

« 21. En cas d'insuffisance du domaine privé *les dotations des fils puînés « du roi* et des princesses ses filles seront réglés ultérieurement par des lois « spéciales ».

Nel verbale del Consiglio di conferenza tenutosi il 4 marzo 1848, qualche ora prima della promulgazione dello Statuto, si legge:

« Ensuite des observations faites par les ministres des finances et des « affaires etrangères, on a convenu d'ajouter à l'article 21 à la suite des « mots *giunto alla maggiorità*, la phrase suivante: *od anche prima in occa- « sione di matrimonio*. Et plus bas, de substituer aux mots: *giunti alla mag- « giore età*, les suivans: *nelle condizioni predette* » (3).

Desunto così quale fosse il testo dell'articolo nella sua prima redazione, se ne vede chiara la diretta filiazione da quelli citati della legge francese, contemperati in alcuna parte dall'altro già citato, 8, sez. III, cap. II, della costituzione del 1791:

« Il ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun apanage « réel. Les fils puînés du roi recevront, *à l'àge de vingt cinq ans accomplis, « ou lors de leur mariage*, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le « corps législatif, et finira à l'extinction de leur posterité masculine ».

Si ha, dunque, che: redatto l'art. 19 dello Statuto principalmente consolidando per la durata di ciascun regno il bilancio della real casa, foggiata la condizione del patrimonio privato alla precisa stregua della legge francese, si disciplinarono gli altri istituti complementari della lista civile sullo stesso schema di quella legge, sfrondata delle norme contingenti ai casi concreti. N'è indice la stessa diversità di aver prescritto l'*assegnamento* pel principe ereditario e mantenuto gli *appannaggi* per gli altri. Tolta di mezzo

---

(1) PASTORE, *Commenti* cit., *sub* art. 424; e ved. anche ZANICHELLI, *Lo Statuto* cit., pag. 121, per l'avvenuto cambiamento, all'ultima ora, del testo dell'articolo 20.

(2) Durante il regno dei due sovrani precedenti, pei principi e per le principesse della famiglia reale era dallo Stato pagata una somma complessiva, di 8 milioni nel primo e di 7 nel secondo, di cui era lasciato al re il riparto (articolo 23, tit. III, della legge 8 novembre 1814, e art. 3 dell'altra 15 gennaio 1825). Il ramo del sangue (Orléans) aveva riavuto l'antico suo appannaggio, soppresso nel 1790.

(3) ZANICHELLI, *Lo Statuto* cit., pag. 121.

l'umiliante condizione (1) alla quale era in Francia subordinata la concessione della dotazione ai principi ultrogeniti ed alle principesse, la norma, nel suo carattere di perpetua, assunse il valore di costituire l'obbligo inderogabile pel legislativo di provvedere a quelle indicate esigenze in tutti i casi e senza riserve, solo lasciando alla potestà di esso di determinare il *quantum*.

Ma a proposito degli appannaggi, e per effetto stesso del modello sul quale l'art. 21 veniva redatto, si imponeva la necessità di far emergere in modo non dubbio che l'attribuzione di essi spettava categoricamente anche ai principi del sangue. Nessuna delle tre leggi francesi citate aveva dovuto espressamente e come principio occuparsi di questi ultimi, per ragioni di fatto: la seconda di esse si era limitata a confermare al ramo di Orléans il godimento dell'appannaggio restituitogli nel 1814, poco prima cioè della legge per la lista civile di Luigi XVIII, e nella monarchia di luglio principi del sangue non ne esistevano. A quella necessità corrispose nello Statuto la discussa locuzione « principi della famiglia e del sangue reale » che garentiva l'esatta interpretazione della norma statutaria anche al lume della legge francese, la quale, presentandosene il caso, certamente ne sarebbe stata la fonte più autorevole, come di fatti è stata nella pratica anche troppo e, qualche volta, non bene invocata specialmente rispetto all'art. 19. Nè poteva lontanamente preoccupare, se pur fu rilevato, il contrasto con l'altra espressione dell'art. 34, essendo, come si è visto, già nell'uso legislativo il doppio significato di « famiglia reale », che perciò coesisterebbe nello Statuto, ristretto in questo art. 21, lato nell'art. 34.

Conviene d'altronde aver presente che gli art. 19, 20 e 21 furono discussi ed approvati con varianti, anche radicali pel 20.°, proprio nell'ultima seduta del Consiglio di conferenza, poche ore prima della promulgazione dello Statuto e che l'intera lettura finale di questo (2) precedette an-

---

(1) V. la giusta censura che ne fa HÉLLO, *Du régime constitutionnel*, vol. II, pag. 221. Con l'occasione si osserva che il SANDULLI, nella nota cit., in questa *Rivista*, pag. 18, sembra che sia propenso a ritenere concesso l'appannaggio ai principi del sangue per correggere *al caso* le conseguenze di eventuali deficienze economiche delle loro famiglie; ma, ove questo fosse stato il movente dell'obbligo categorico fatto al legislatore anche per essi, si avrebbe l'eccesso opposto alla censurata condizione imposta dalla legge francese per gli stessi figli del re: e cioè, che per fare sopperire alle eventuali deficienze particolari, si sarebbe prescritta genericamente la concessione per tutti. L'organica estensione dell'art. 21 a quanti siano, in qualunque grado, imparentati col re farebbe piuttosto emergere il principio che siasi inteso porre a carico dello Stato il costo della vita rappresentativa che in esso e per esso tutti sono correlativamente in diverso grado, obbligati a vivere; e cioè, quali si siano le loro fortune private. Una conferma indiretta se ne avrebbe nella legge 1.° luglio 1857, n. 2252, che attribuì, appunto per spese di rappresentanza, un maggior assegnamento annuo al principe Eugenio di Savoia-Carignano, trovandosi questi, per la morte del duca Ferdinando di Genova e nella minore età del principe ereditario, a essere il principe normalmente destinato a rappresentare il re (*Atti del parlamento subalpino*, V legisl., III sess., doc., pag. 899 e 909).

(2) ZANICHELLI, *Lo Statuto* cit., pag. 123.

cora la redazione degli articoli transitori 82, 83 e 84; di modo che non è irriverente giustificare in parte anche con la fretta dell'ora il mancato rilievo dell'accennato contrasto.

Prima di chiudere questo capo degli appannaggi, non è forse superfluo addurre due elementi di prova, sebbene di tempo posteriore, che appoggiano la nostra tesi.

L'art. 8, n. 4, della legge sull'imposta di ricchezza mobile, t. u. 24 agosto 1877, n. 4021, che vi fu trasfuso dalla legge 14 luglio 1864, eccettua dai redditi imponibili, con la dotazione della Corona, « gli appannaggi dei membri *della famiglia reale* » e non si ha traccia che siasi mai dubitato sull'applicabilità dell'esenzione anche a quelli dei principi del sangue (1).

Inoltre, nell'elenco *A* alligato alla legge di dotazione della Corona 16 marzo 1850, n. 1004, fra gli immobili assegnati alla dotazione è la « reale « chiesa di San Lorenzo colle fabbriche attigue, escluso il palazzo Genevese, « sempre quando sia destinato in appannaggio ai principi *della r. famiglia* ». Detto palazzo fu con la legge 7 aprile 1850, n. 1012, assegnato in appannaggio al duca Ferdinando di Genova, ma, morto questi, ne fu senz'altro mantenuto il godimento al figlio, principe Tommaso, oltre alla conferma dell'annuo assegno praticata mediante la legge del bilancio 17 marzo 1856, n. 1475 (2). Ora, il principe Tommaso è *del sangue* e l'identica esclusione

---

(1) QUARTA, *Commento alla legge sull'imposta di ricchezza mobile*, II ed., vol. I, pag. 548.

(2) Il modo tenuto per confermare questo appannaggio può permettere di intuire la ragione per cui con l'art. 21 siano stati mantenuti gli *appannaggi* pei principi della famiglia reale e non si sia improntato alla legge francese l'altro istituto della *dotazione* (*rente apanagère*), come si fece per l'*assegnamento* (non dissimile dalla dotazione) a favore del principe ereditario. Non è solo una questione di parole: esse corrispondono ad un assai diverso contenuto nello svolgimento pratico dell'istituto. L'appannaggio, specialmente se configurato dal comprendere una parte di natura immobiliare, a stretto rigore si dovrebbe devolvere *de jure* nella discendenza maschile primogeniale dell'originario titolare; la dotazione invece deve intendersi, salvo la dichiarazione contraria, vitalizia pel concessionario. Non diverso fu il pensiero del legislatore nel 1856, impostando ugualmente quell'anno in bilancio la consueta somma, ma al nome dell'infante principe Tommaso, e poi continuando così negli anni seguenti. Se si fosse creduto di fare cosa eccezionale, come parve ai deputati Ceneri e Cavallotti discutendosi alla Camera il 21 aprile 1883 l'aumento di appannaggio allo stesso duca Tommaso di Genova, sarebbe invero strano che il Governo Sardo non avesse invece a quel tempo provveduto nel modo semplicissimo di prendere l'iniziativa di apposita legge; tanto più che non si trattava solo dell'assegnazione annua, la quale pure avrebbe potuto sembrare come concessa anno per anno, votandola fra le spese pubbliche, ma v'era di mezzo anche il godimento dell'immobile demaniale assegnato con la legge del 1850 al duca Ferdinando e che l'altra legge contemporanea sulla dotazione della corona dichiarava dovere a questa passare sempre quando non fosse stato in appannaggio ai principi della famiglia reale. Si ritenne l'appannaggio tuttora sussistente, anche dopo la morte del primo titolare, e non necessaria un'esplicita conferma legislativa; questa infatti avrebbe, anzi, vulnerato il principio, perchè il conferimento sarebbe apparso come nuovo e indipendente dal precedente. Nella relazione ministeriale al progetto di legge pel bilancio 1856 presentata alla Camera (*Atti del Parlamento subalpino*, V legislatura, sess. 1853-54, doc., vol. III, pag. 1902), leggesi: « circa la trasmessibi-

e l'identica riserva pel palazzo Genevese si leggono nell'elenco, degli stabili assegnati in dotazione alla Corona ch'è allegato alla legge 26 agosto 1868, n. 4547.

Deve quindi dirsi che normalmente nella locuzione « principi della famiglia reale » sono compresi quelli del sangue e che solo eccezionalmente si fa talvolta di essi la specificazione, restringendo il significato della « famiglia », per ragioni che bisogna volta per volta ricercare nei casi concreti.

---

lità dell'appannaggio di S. A. R. il principe Ferdinando duca di Genova, di gloriosa ricordanza, era insorto sulle prime qualche dubbio. Ma un esame coscienzioso e profondo di questa grave questione, avvalorato dal parere del Consiglio di Stato e di altri insigni giurisperiti, avendoci fatti persuasi che, *a seconda delle leggi fondamentali della monarchia, confermate dallo Statuto,* l'appannaggio costituito colla legge del 7 aprile 1850, spettava *di pien diritto* al principe Tommaso Alberto, figlio dell'illustre defunto, non abbiamo introdotta nessuna variazione nello stanziamento ad esso relativo ». La Commissione del bilancio riferì alla Camera (*Atti parlamentari suddetti*, V legisl., sess. 1855-56, doc., vol. I, pagina 351): « Il Ministero attribuì al principe Tommaso l'appannaggio di cui godeva il di lui padre. *Senza addentrarsi nella questione di diritto,* la Commissione vi propone di stanziare la proposta somma ». Nulla osservò la Commissione senatoria di finanza e la proposta venne approvata da entrambe le Camere senza alcuna discussione. Tralasciando la grave questione, cui concerne l'affermazione ministeriale, del rapporto tra le leggi fondamentali della monarchia e lo Statuto, che appoggia accenni di sopra enunciati nel testo, si rileva che questo punto di vista, della trasmessibilità dell'appannaggio di pieno diritto, non fu invero fatto valere nel 1883 dallo stesso on. Depretis, presidente del Consiglio dei ministri, rispondendo ai deputati innanzi nominati; egli si attenne solo all'altro, che nulla di incostituzionale rappresentava la continuazione dell'assegno annuo fatta nel 1856 al duca Tommaso di Genova, poi che l'art. 21 dello Statuto fa obbligo, come si è accennato di sopra, di stabilire gli appannaggi verificandosi certe circostanze determinate (maggiore età o, anche prima, in occasione di matrimonio), ma non vieta per certo che una legge intervenga anche fuori di quelle condizioni. Tutta la discussione alla Camera si svolse sulla *spesa* e la questione intorno al godimento dell'immobile, che sotto un certo aspetto era la principale e caratterizzava l'avvenuta continuazione anche dell'assegno, non fu per anco accennata: ciò potrebbe spiegare il silenzio, senza darvi alcun significato di merito circa quell'affermato diritto.

In qualche modo un indice di conferma dell'esposto principio si ha nella legge 27 marzo 1890, n. 6698 (serie III) con la quale è stato *continuato* al vivente duca d'Aosta l'appannaggio assegnato già al defunto padre suo, affermando così *legr*, e per una generazione, quella trasmessibilità discendentale della *rente apanagère* che l'art. 8, sez. I, cap. II, della costituzione francese 3 settembre 1791 stabiliva di diritto nella « postérité masculine » del primo titolare, fino alla estinzione. Chè se invero la *continuazione* dell'appannaggio non dovesse in alcun modo congiungere questo *continuato* all'originario che esso *continua*, non si saprebbe vedere la causa logica della espressa menzione di tal caratteristica nella legge in discorso. Della qual legge 27 marzo 1890, n. 6698 (serie III) parrebbe che il motivo precipuo abbia anche potuto essere il deferimento al *discreto arbitrio del re* di prelevare dal detto appannaggio, *continuato* al principe primogenito, una somma annua a favore della famiglia del principe defunto (art. 2); chè, invece, nella devoluzione normale dell'appannaggio, secondo i principii classici, nulla spetta ai restanti membri della famiglia, cui devesi ritenere provvisto nella per-

8. Breve discorso è ora sufficiente pel caso analogo dell'art. 19 dell'editto sulla stampa, il quale, per essere quest'ultimo di data posteriore di pochissimo allo Statuto, ha dato buon argomento a volervi vedere una conferma valida dell'applicazione del principio *lex ubi voluit dixit*, già fatta nel confronto dell'art. 21 con l'art. 34 dello Statuto. Ma si tratta anche qui di fatto tutto apparente.

L'editto sulla stampa fu preparato contemporaneamente allo Statuto. Nel Consiglio di conferenza del 3 febbraio 1848, cioè in quello stesso in cui fu posta la prima idea concreta di dare la Costituzione, e subito dopo di ciò: « Sa Majesté daigna ensuite inviter les ministres à examiner s'il n'était « pas le cas avant tout de déclarer la presse libre avec de lois répressives, « en observant que dès que l'on a prouvé la nécessité d'adopter un régime « constitutionnel, la liberté de la presse, étant une conséquence de la con« stitution, déviendrait également nécessaire... » (1). La lunga discussione che ne seguì, lasciò il Consiglio perplesso, essendosi prospettate da un lato la violenza e l'indomabilità della stampa in quel tempo, l'insufficienza della legge che vigeva e gli abusi di ogni specie che ne derivavano; e dall'altro, le difficoltà che si presentavano ad applicare, in simili condizioni, una legge repressiva senza l'esistenza del giurì e prima di aver statuito l'inamovibilità dei giudici. « Ensuite de quoi S. M. a daigné ordonner de s'occuper d'un « projet de loi à cet égard et d'*examiner la loi française afin de voir les « changemens qui seraient nécessaires pour en adopter l'application dans notre « pays* » (2). Discussosi ancora del principio innovatore nella seduta del 7 febbraio (per l'inserzione del relativo art. 10 nel proclama costituzionale) e nominata, come per le altre leggi coordinate allo Statuto, la Commissione per questa sulla stampa nell'altra del 10 febbraio, nessuna traccia è poi nei verbali del Consiglio circa il progetto quindi elaborato: e si spiega. La nomina delle separate commissioni si era riconosciuta necessaria per dividere il lavoro e fare « che tutto fosse compiuto nel più breve tempo possibile »; ma, siccome la nuova legge sulla stampa non avrebbe potuto avere effetto che nel maggio (3), la relazione di essa non era, al contrario delle altre, urgente. Dal non essersene, però, parlato in Consiglio fino al 4 marzo, non

---

sona del primogenito, capo del ramo, e questi a sua volta resta principalmente tenuto verso di loro (cfr. DUPIN, op. cit.). Nel caso della legge in esame, considerando in linea di fatto la minore età dei figli ultrogeniti del defunto principe, ed anche la unilateralità dell'ultimo, la norma eccezionale dell'art. 2, che lasciava al re di provvedere discrezionalmente per questa parte, deve per qualche aspetto, e nel *momento*, essere ravvisata come un primo e necessario antecedente logico dell'altra più complessa che fu indi a poco la seconda parte dell'art. 6 della legge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato delle persone della famiglia reale; salvi s'intende, gli ulteriori effetti duraturi di quella prima norma nel rapporto semplice e materiale fra prelevamento discrezionale e appannaggio. Certo, però, che questi istituti, i quali hanno radice in ordinamenti di un passato sotto tutti gli aspetti sempre più remoto, nelle trasformazioni cui l'ulteriore sviluppo del diritto pubblico ed il suo diverso orientamento li sottopongono, hanno fasi d'incertezze, quali appunto si possono ritenere le attuali.

(1) ZANICHELLI, *Lo Statuto*, ecc., cit., pag. 23.

(2) Detto, ivi, pag. 24.

(3) Detto, ivi, pag. 78, 90 e 123.

consegue che la Commissione nominata il 10 febbraio, abbia atteso a dopo quella data per iniziare e compiere, con gli studi ordinati dal re (di esaminare la legge francese, ecc.), l'opera poi fornita con quello che divenne l'editto del 26 marzo. È presumibile quindi che la redazione del progetto di quest'ultimo si sia svolta parallela a quella dello Statuto, come ne era indipendente; la qual cosa può avere la sua importanza, per quanto piccola, nella presente ricerca, secondo qui appresso si vedrà.

Prima, però, e secondo la riserva presa in una delle precedenti note, sotto il n. 5, conviene soffermarsi un momento intorno agli art. 184 e 200 del codice penale albertino. Questo, del 1839, trasse largo giovamento del francese e, per la parte riguardante i delitti politici, delle leggi ad esso complementari, quali quelle sulla stampa, contemperandone, naturalmente, le disposizioni alle diverse condizioni politiche dello Stato. Così, le norme sulla diffamazione ebbero il loro sostrato nella legge francese del 17 maggio 1819 (1), e, per quel che qui interessa, gli art. 183 e 184 traducevano rispettivamente 1.° e 2.° c. dell'art. 86 del cod. pen. fr. qual'era stato riformato con la legge di revisione del 28 aprile 1832: « L'attentat contre la « vie ou contre la personne du roi est puni de la peine du parricide. L'at- « tentat contre la vie ou contre la personne des *membres de la famille royale* « est puni de la peine de mort » (rubrica: « Des attentats et complots (2) dirigés contre le roi *et sa famille* »). Il cod. pen. alb., all'articolo 183: « L'attentato o la cospirazione contro la sacra persona del re sono puniti « come il parricidio »; art. 184: « L'attentato o la cospirazione contro *le* « *reali persone che compongono la famiglia regnante* sono puniti con la morte » (rubrica: « Degli attentati e delle cospirazioni contro la sacra persona del re e *la reale famiglia* »). Discutendosi in Francia la legge di revisione del 1832 era stato domandato « si les collatéraux jusq'au cinquième degré faisaient « partie de la famille royale et jouissaint du privilège de l'art. 86 cod. pén. « Le rapporteur répondit: le sens de ces mots est déterminé par l'usage « constant: un *prince du sang* n'est pas *membre de la famille royale* » (3).

La costanza dell'uso francese, che si è già avuto occasione di far rilevare innanzi e che ha una conferma nella necessità avvertita per l'art. 30 della Carta costituzionale del 1814, conferente la parìa per diritto di nascita, di menzionarvi esplicitamente coi membri della famiglia reale anche i principi del sangue, non può dirsi si avesse anche nella legislazione sarda, nella quale l'unica distinzione era, come si è visto, di principi e principesse

---

(1) Dall'art. 13, n. 2 di questa è tolta di peso la definizione della ingiuria pubblica, fissata nell'art. 618 cod. pen. alb.

(2) Della cospirazione il cod. fr. parla in articoli seguenti, mentre l'alb. la contempla insieme con l'attentato nei cit. art.

(3) V. *Les codes français*, annotés par MM. TEULET, D'AUVILLIERS et SULPICY, Paris 1847; obs. VIII *sub* art. 86 cod. pén.; vi è cit. *contra*, CARNOT, cod. pén, tome I, pag. 308, n. 2. Si è peraltro già accennato a suo luogo che a questo riguardo nella legislazione francese la terminologia è costante, il che non può dirsi della sarda; si ricordi anche, però, che, nel sistema francese, avanti la rivoluzione di luglio erano *del sangue* i principi del ramo cadetto (Orléans) e *nella famiglia* si comprendevano principi, come ad es. i nipoti del re *ex filio ultrogenito* o *ex fratre*, che alla stregua del nostro r. d. 1.° gennaio 1890 sarebbero stati *del sangue* anch'essi.

reali e di principi e principesse *del sangue*. Di qui l'apparente contrasto fra la traduzione letterale di « reale famiglia » nella citata rubrica del cod. pen. alb. e il tentativo, felicemente riuscito, di fissare categoricamente nell'articolo 184 la restrizione suddetta indicando « *le reali persone* che compongono *la famiglia regnante* »; nella qual locuzione il limite ristretto della *famiglia* poggia sulla qualifica di *reali* determinativa della categoria delle *persone* che con la norma di legge intendevasi proteggere: escluse, cioè, quelle solo *del sangue* (1). Trattandosi del più grave delitto che nelle persone possa colpire direttamente il principio dinastico come mezzo a scopo, è evidente che, pur nelle condizioni politiche del tempo, non si poteva intendere, perchè non assolutamente necessario rispetto alla difesa di quel principio, di allargare la protezione anche a principi affatto vicini al trono. Le stesse generali costituzioni sarde del 20 febbraio 1723 (lib. IV, tit. 33) e del 7 aprile 1770 (lib. IV, tit. 34) configuravano il delitto di lesa maestà di primo grado nelle offese, macchinazioni e congiure, compiute o tentate, contro soltanto « *la persona, i figli* o l'onore de' *reali regnanti*.... ».

Diverso però era il caso « degli scritti e discorsi o fatti ingiuriosi contro il re, la sua real famiglia ed il suo governo » (sez. III, cap. II, tit. II, lib. II dell'alb.). Sotto questa rubrica, l'art. 199, che puniva severamente la diretta provocazione pubblica a commettere i più gravi delitti politici, si presenta ricalcato sugli art. 1.° della legge fr. 17 maggio 1819 e 1.° dell'altra 9 settembre 1835; l'art. 200, secondo ed ultimo della sezione, riguardava ogni altro pubblico discorso o scritto o fatto, diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento (2) contro il re e le *persone della famiglia reale* o contro il governo, e si presenta come sintetizzante varie separate norme delle stesse leggi citate del 1819 e del 1835, elevando anche esso, fra l'altro, al pari dell'art. 10 della citata legge del 1819, a delitto politico la diffamazione e l'ingiuria contro le persone della famiglia reale (3). Detto art. 10 della legge

---

(1) A complemento del cenno fattone sotto il n. 5, è qui il caso di mettere in evidenza che il progetto Vigliani, nel quale l'art. 117 par. 2.° riproduceva la norma dell'art. 184 dell'alb. limitata alle persone del principe ereditario e del reggente durante la reggenza, scindeva poi questa dell'art. 200 dell'alb. in configurazioni varie negli art. 138 e 144, il secondo diretto a tutelare, *rispetto ad ogni reato* « *le persone che compongono la famiglia reale* »; adottava, cioè per i noti criterii della Commissione del 1870, al debito luogo ricordati, la formula dell'art. 184 dell'alb. modificata, per la estensione della famiglia, secondo l'articolo 200.

(2) Nella legge francese (art. 2 della cit. del 1835) questa caratteristica del delitto, importante una pena più grave, era contemplata tassativamente soltanto rispetto al re. Si noti, per quanto sopra viene accennato, la divergenza fra la rubrica e il testo dell'art. 200 (« .... fatti ingiuriosi » in genere, nell'una; «... eccitamento allo sprezzo e al malcontento » nell'altro) e la non rispondenza della prima al contenuto dell'art. 199; il tutto, probabile effetto del lavoro di sintesi delle leggi francesi da cui le norme risultavano.

(3) Per effetto del suo stesso carattere sintetico, la norma segnava a grandi e larghi tratti i limiti e la natura della pena che le leggi francesi, in rapporto al diverso regime, presentavano invece nettamente demarcati e differenziati per i vari delitti e relativamente miti, in obbedienza ai principii liberali, fuor che per ogni discussione intorno alla persona del re (v. nei *Codes français* cit., fra le

del 1819, però, al pari dell'art. 86 del codice penale fr., proteggeva i soli « membres de la famille royale » nel limite come innanzi fissato, cioè fatta esclusione dei principi del sangue, e la sostanziale diversità della formola qui adoperata nell'albertino « persone della famiglia reale », rispetto all'altra già esaminata dell'art. 184 « reali persone che compongono la famiglia regnante », mostra abbastanza chiaramente come in questa seconda norma del cod. pen. alb. (art. 200) non si sia inteso seguire la legislazione francese nella esclusione dei principi del sangue. Il diverso regime politico dello Stato Sardo che portava implicito un sistema di larga difesa del prestigio di *tutti i parenti* del re e, come circostanza di fatto nella pratica attuabilità di quel sistema, le condizioni di depressa libertà nelle quali si svolgeva la vita pubblica, spiegano l'essersi voluta l'estensione di quella regola punitiva in confronto della similare francese, per mettere al di fuori e al disopra della semplice condizione di privati anche i principi del sangue e, nel fatto, di creare tale condizione privilegiata al pr. Eugenio di Savoia-Carignano del quale appena quattro anni innanzi erano stati formalmente riconosciuti, con la qualità, i diritti di successione al trono (1).

Premesso ciò e tornando al progetto dell'editto sulla stampa, i redattori di esso, attuando il pensiero del sovrano, per adattare, con le opportune modifiche, la medesima legge francese, rifecero, in qualche modo e con tendenza liberale questa volta, ciò che in parte era stato fatto un decennio prima per il codice penale. Allora si era tenuto conto della legislazione francese, sulla materia in discorso, in quanto compatibile con gli ordinamenti interni del regno, ora, invece, l'adattamento ne era assai più completo ed organico, spinto anzi ad estremi ancora un poco più avanzati in senso di libertà, con relativa minore severità di pene, per la configurazione nuova di attenuante che in taluni casi la specialità del mezzo — stampa — assumeva nella caratterizzazione del delitto (2). Presa a modello, la legge francese fu in molti punti seguita a dirittura pedissequamente, come del resto era logico, poi che non valeva la pena di rifare *ex novo* un lavoro che in quella trovava già un assetto, al quale l'imperio da essa avuto per tanti anni conferiva ogni desiderabile autorità intrinseca. Così, per rimanere nei pressi dell'articolo 19 che ne interessa, basta dire, ad esempio, che gli art. 15, 17, 21 e 25 dell'editto sono la traduzione letterale di quelli 4, 8, 11 e 12 della legge fr. 17 maggio 1819 e gli art. 20, 22 e 24 dello editto, di quelli 4, 7 e 8 dell'altra 9 settembre 1835, salvo varianti, come si è già detto, nei limiti della pena, qualche rarissima aggiunta o soppressione di un elemento e, talvolta, l'inversione della forma da subbiettiva: « Chiunque.... sarà punito.... » in obbiettiva: « L'offesa.... sarà punita.... » e viceversa.

Ora, l'art. 9, unico del capo III (Des offenses publiques envers la personne du roi) della legge fr. 17 maggio 1819, comincia: « *Quiconque, par*

---

osservazioni generali sotto la legge 9 settembre 1835 nel *Code de la presse:* « Le caractère de cette loi n'est pas préventif, ni même simplement répressif. Son but, hautement avoué, a été de supprimer toute discussion sur la personne du roi et sur la constitution du pays; et, pour nous servir des expressions du garde de sceaux, de tuer la presse anti-dynastique »).

(1) V. RR. Lettere patenti innanzi citate.

(2) Analogamente in rapporto al diritto vigente, cfr. CIVOLI, *Manuale di diritto penale*, pag. 732.

« *l'un des moyens énoncés en l'article premier* (1) *de la présente loi, se sera* « *rendu coupable d'offenses envers la personne du roi*, sera puni d'un empri- « sonnement.... » (2). E l'art. 10 della stessa, primo del cap. IV (Des offenses publiques envers les membres de la famille royale, les chambres, les souverains et les chefs de gouvernemens étrangers): « *L'offense, par l'un des* « *moyens énoncés en l'article premier, envers les membres de la famille royale,* « sera puni d'un emprisonnement.... ». Si abbia quindi presente l'art. 200 qui innanzi discusso del cod. pen. alb.: « Ogni altro pubblico discorso, come « pure ogni altro scritto o fatto non compresi nell'articolo precedente (3), « diretti ad eccitare lo sprezzo od il malcontento *contro il re* o *le persone* « *della famiglia reale* o contro il governo, sarà punito colla reclusione o colla « relegazione o col carcere o col confino, *avuto riguardo alle circostanze di* « *tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato* ». E infine si richiami alla mente il testo dell'art. 19 dell'editto sulla stampa (n. 695 della *Raccolta*): « Chiunque, con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1, si sarà reso colpevole « di offesa verso la sacra persona del re o reale famiglia, o principi del «sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni e con multa non « minore di lire 1000 e non maggiore di lire 3000, avuto riguardo alla per- « sona contro cui è diretta l'offesa, alle circostanze di tempo e di luogo, ed « alla qualità e gravezza del reato ».

Esorbita dalla ragione determinativa del proposto raffronto fermarsi anche di sfuggita sulla minorata pena rispetto alla legge francese (nella quale, perciò, se n'è omessa, anche per brevità, la trascrizione); basta, per essa, attenersi al resto della disposizione.

Quest'articolo dell'editto riproduce dapprima il modello francese trasportandovi per la persona del re la qualifica di *sacra* dal codice penale alb. se non dal principio costituzionale affermato con l'art. 2 del proclama dell'8 febbraio 1848; e chiude con la prescrizione di commisurare la pena, fra i limiti segnati, agli elementi tutti del reato, che ben s'intende nell'art. 200 cod. pen. inquantochè ivi si riferisce alla scala di pene di carattere diverso, criminali e correzionali, mentre in questo in esame, essendo la pena di natura fissa e solo di grado variabile, potrebbe anche apparire superflua, poi ch'è principio logico, connaturato all'elasticità della pena dal minimo al massimo, che di questa dipenda la determinazione del quanto dalle circostanze speci-

---

(1) Detto art. 1.° corrisponde in certo qual modo all'art. 13 dell'editto sulla stampa. Per la corrispondenza degli articoli delle leggi francesi con quelli dell'editto, v. BECCHI P. E., *Annotazioni alla legge sulla stampa per gli Stati sardi*, Genova, tip. *Gazzetta Tribunali*, 1855.

(2) Su questo art. 9 della legge francese 17 maggio 1819 venne ricalcato, attraverso la legge di revisione del 1832, il comma ultimo del nuovo art. 86 di quel codice penale, generalizzatone l'inizio in « *Toute offense commise publiquement* envers la personne du roi... » e mantenuto il resto letteralmente. Mediante, poi, la legge 9 settembre 1835, quest'articolo ebbe ancora un maggiore sviluppo di differenziazione, essendosi separati i delitti più gravi; separazione corrispondentemente mantenuta, come abbiamo visto, negli articoli 199 e 200 codice penale albertino.

(3) Il quale art. 199 cod. pen. alb., come si è accennato, corrispondeva per una parte all'art. 1.° della legge francese 9 settembre 1835, cui successivamente fece riscontro l'art. 14 dell'editto sulla stampa.

fiche del singolo reato, come è sottinteso, e certamente senza possibilità di equivoco, anche in tutti gli altri articoli dello stesso editto. In più del cod. pen. tale prescrizione dell'art. 19 porta l'intrusione di doversi aver riguardo anche alla diversità delle persone e forse per questo fu voluta, com'è lecito ammettere per un'osservazione che si esporrà fra poco.

Frattanto, condensandosi in una le due norme della legge francese, fu praticata la prima aggiunta « *o reale famiglia* » dopo « *la sacra persona del re* »; ma l'art. 10 della legge del 1819, innanzi riferito, così come l'art. 86 del cod. pen. fr., non estendeva la sua protezione anche *ai principi del sangue*, onde i redattori del progetto della nostra legge sulla stampa si trovarono a fronte di un contrasto fra la legge penale generale dello Stato, dalla quale venivano ad essere stralciate, per modificarle in senso liberale, le nuove norme in genere, e la legge francese tolta a modello, e desiderosi anch'essi ed anche a questo proposito, come è fortemente probabile e in qualche modo intuitivo, di non lasciare adito alcuno, nell'applicazione della nuova legge liberale, ad interpretazioni inesatte e ad equivoci in cui il facile richiamo della legge francese avrebbe potuto indurre, dovettero ritenere *utile* fare espressa menzione anche dei « principi del sangue », protetti anch'essi dal cod. pen., art. 200, e di qui ancora l'altra aggiunta, a completare l'indicazione dei soggetti passivi del reato, nell'art. 19 dell'editto: « *o principi del sangue* ».

Questo processo di formazione è, nella sua parte materiale, tradito dalla parola medesima della legge. Il codice penale presentava, in contrapposto, locuzioni correttissime nella forma: « reali persone che compongono la famiglia regnante » — « persone della famiglia reale »; l'editto porta: « offesa verso la sacra persona del re *o reale famiglia*, o principi del sangue »; in maniera che a voler essere pedanti vi si potrebbe ritenere configurato il delitto di offesa verso la reale famiglia come unità organica e non verso i singoli componenti di essa. La soppressione della parola *persone* si spiega con l'intento di evitare una ripetizione immediata dopo « persona del re » che mancava nell'art. 200 cod. pen.; e questo, anzi, prova che materialmente, nella redazione dell'art. 19, modello immediato fu appunto la legge francese, e questo permette poi di ritenere altresì che l'articolo non sia di getto, ma quelle due vere e proprie appiccicature, « o reale famiglia, o principi del sangue », siano state praticate in un secondo stadio della redazione. Si osservi che l'art. 19 col 20 formano un capo dell'editto, il IV; che l'art. 20 contempla soltanto offese *contro il re* e che, inoltre, la rubrica sotto cui sono entrambi è pur essa: « offese pubbliche *contro la persona del re* », come quella innanzi citata della legge francese e non comprensiva anche della reale famiglia come l'altra degli art. 199 e 200 cod. pen. alb. pure già riportata. È così spiegabile l'ipotesi che dapprima la disposizione riguardante la famiglia reale sia stata, precisamente come nella legge francese, sotto un capo separato o il susseguente, V (Offese pubbliche contro il Senato e la Camera dei deputati, i sovrani e i capi dei governi esteri, ed i membri del corpo diplomatico) e poi sia stata fusa nell'attuale art. 19, senza che siasi praticata la relativa correzione della rubrica. Ciò farebbe ritenere anche come posteriore, e cioè del momento di questa fusione, la inserzione della clausola di aversi riguardo, per la determinazione della pena, « alla persona contro cui è diretta l'offesa », nuova rispetto alla simile del cod. pen. La

legge francese del 1819 comminava, per le offese al re, pene di gran lunga maggiori che non per le offese contro i membri della famiglia reale e per queste, invece, le stesse che per offese contro il Parlamento; il legislatore piemontese, unificando le due norme, rendeva una la pena, ma, col deferirne al giudice la graduazione « avendo riguardo alla persona, ecc. », sopperiva in certo qual modo alla mancanza di una demarcazione netta simile a quanto nella legge fr.; passando poi a statuire a favore del Parlamento (art. 21) rimandò puramente e semplicemente all'art. 19, ricostituendo per forza di cose la stessa disposizione unica che già nel cod. pen. alb. (art. 200 più volte cit.) tutelava come il re il governo.

Comunque sia di tutto ciò, una cosa sembra indubbia ed è che proprio l'art. in esame pecca di tanto nella forma, là dove indica i soggetti passivi del delitto, da non potersi ad esso chiedere una conferma della pretesa precisione di linguaggio, che d'altronde abbiamo visto non potersi riconoscere neppure nell'art. 21 dello Statuto. Con questo esso avrebbe di comune, sotto qualche rispetto, la materiale formazione e, per la frase discussa, anche, secondo l'opinione che qui si manifesta, la causa determinante in una specie di preoccupazione di allontanare l'eventualità d'interpretazioni inesatte e restrittive sulla base della legge francese. La quale opinione, mentre risponde a una possibilità logica (in quanto è fondato che rispetto ai modelli ogni divergenza reale di concetto ha la sua esterna manifestazione nel diverso testo della nuova legge ed ogni diversità sostanziale nel testo segna divergenza di criterio), viene altresì confortata da un elemento di fatto racchiuso in un passo del verbale del Consiglio di conferenza del 7 febbraio (1).

Discutendosi quello che fu poi l'art. 3 del proclama costituzionale, venne proposto di sopprimere l'ultima frase (2), perchè superflua: « Quelques « membres ont été de cet avis.... Il a même été remarqué que cet article « n'existait pas dans la Constitution de France avant la révolution de 1830. « Mais la majorité des voix, *sur la considération que la suppression de cette « phrase dans un article copié de la constitution de France pourrait faire « naître le doute qu'il y eût une arrière-pensée, a jugé qu'il était plus prudent « de ne pas l'omettre....* ». Non è quindi arbitrario pensare ad un generale stato di animo che avrebbe reso spontaneo da parte dei consiglieri del re e dei commissari per le leggi speciali, anche mentre attendevano a lavori indipendenti, di mantenere un preciso rapporto della parola col pensiero fra le disposizioni statuende e le francesi tolte a guida. Per l'art. 3 ora citato del proclama costituzionale si trattava di allontanare, per avveduta ragione politica, dubbi sulla sincerità delle intenzioni; per l'art. 21 dello Statuto, di segnar chiaro il limite di diritto al legislativo rispetto alla concessione degli appannaggi: per l'art. 19 dell'editto sulla stampa, si trattò di rendere apertamente, in coerenza all'esistente norma dell'art. 200 cod. pen. che, come per offese al re, nel caso di offese contro *qualsiasi* persona della real famiglia, *anche se del sangue*, e quindi in ciò diversamente dalla legge francese,

---

(1) ZANICHELLI, *Lo Statuto*, ecc., pag. 69.

(2) « ... e dà tutti gli ordini necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospenderle o *dispensare giammai dall'osservarle* ».

alla specialità del mezzo, la stampa, corrispondeva la pena della natura e nei limiti nuovi.

Qui meglio si appalesa la relativa importanza del lieve fatto innanzi accennato, che la redazione del progetto dell'editto si sia svolta contemporaneamente alla preparazione dello Statuto e in altra sede. La coincidenza di criterio e di pratica che si riscontra nella necessità avvertita della espressa menzione dei principi del sangue così nello Statuto come nell'editto ha piena spiegazione nel riflesso di una prudente fissazione della norma ove poteva temersi dubbia interpretazione, senza che fra i due casi vi sia mutua dipendenza, nè che il fatto si colleghi a un sistema prefisso di locuzioni giuridiche. L'uso indifferente di « reale famiglia » in senso lato e in senso stretto rese allora opportuna quella espressa menzione; oggi, a prima vista, ingenera e giustifica l'equivoco.

9. Raccogliendo, infine, le singole conclusioni raggiunte nelle varie parti dell'indagine, per utilità di procedimento mantenute distinte anche a danno di una desiderabile più organica esposizione della materia, si può dire che:

Principi del sangue sono indistintamente tutti quanti appartengono, per origine agnatizia, alla stirpe regia; ma l'uso costante e la determinazione giuridica riserbano tale semplice qualifica, che acquista così uno speciale e limitato significato, come distintiva di tutti che non siano i figli del re e del principe ereditario, i quali ultimi hanno, sempre nel nostro diritto, la designazione di *reali*, che è concettualmente un'aggiunta alla qualifica naturale e si risolve in qualche cosa di diverso che, al caso, le riesce contrapposto;

La famiglia reale va ritenuta estesa nei limiti della successibilità al trono o, concedasi pure, anche solo in quelli dell'art. 48 cod. civ. secondo l'opinione che però non ci sembra preferibile; il concetto di essa trascende, infatti, l'altro normale della famiglia comunemente intesa, sebbene quest'ultimo riceva anch'esso, nella pratica, ampliamento e configurazioni diverse dalle particolari contingenze del vario caso giuridico (1). La famiglia reale, perciò, comprende tutti i principi del sangue;

L'art. 34 dello Statuto venne dettato indicando la famiglia reale nel significato ora accennato e suo proprio;

Gli art. 21 dello Statuto, invece, e 19 dell'editto sulla stampa portano, per una ragione di opportunità, l'espressa menzione dei principi del sangue come elemento dichiarativo ed in essi la famiglia reale fu certamente intesa in senso stretto, secondo era anche nell'uso.

La locuzione adoperata in queste due ultime norme non si contrappone perciò all'altra della prima, limitandone la portata (la quale, al contrario,

---

(1) Se il concetto sociale di « famiglia » è fisso, quello in rapporto all'uso specifico della parola varia da caso a caso, di modo che non è possibile la categorica predeterminazione unica per tutti gli eventuali rapporti giuridici. Cfr. nella *Prima raccolta completa della giurisprudenza sul cod. civ. dal 1866 al 1905*, le massime riportate sotto l'art. 48 cod. civ. e specialmente quelle n. 41 e 43-52. La eccezione di significato, sempre fatta di sopra, per la famiglia reale potrebbe quindi ricondursi sotto il medesimo principio generale.

è indipendentemente fissata dalle fonti medesime della norma); ma ne resta distinta nella espressione diversa, mentre le riesce equivalente nel concetto.

Non sembra quindi possa menomamente revocarsi in dubbio la corretta attribuzione della prerogativa senatoria a tutti i principi del sangue, nè riconoscersi, di conseguenza, la necessità di una correzione puramente formalistica del testo dello Statuto che, per vero, non soltanto in questo punto pecca di parola. D'altra parte, proprio pel Senato ora ben altri e gravi problemi, nel migliore interesse della funzione parlamentare, s'impongono alla meditazione scientifica, mentre il governo si mostra disposto ad accingersi a prudenti riforme (1), e, se mai, la prerogativa in discorso potrebbe, più utilmente e fondatamente, essere oggetto di studio, anch'esso non nuovo (2), per il difetto di contenuto che, rispetto alla funzione, praticamente le deriva, quale effetto immediato, dalla stessa posizione costituzionale delle persone che ne godono.

---

(1) Questo scritto è anteriore alla discussione di febbraio ultimo in Senato.

(2) La nota citata dello ZANICHELLI, ne *La Cultura*, aveva di fatti a principale obietto per l'appunto osservazioni di tal natura, in risposta al pubblicista Gotti che le aveva avanzate.